



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili®



Fondazione Centro Studi
U.N.G.D.C.

**IL DOTTORE COMMERCIALISTA 4.0:
SFIDE E OPPORTUNITÀ DELLA DIGITALIZZAZIONE**



**QUADERNI
KNOS**

AREA PROFESSIONALE

QUADERNO N°9

a cura della

Commissione di Studio UNGDCEC

Maggio 2019



Fondazione Centro Studi
U.N.G.D.C.

**IL DOTTORE COMMERCIALISTA 4.0:
SFIDE E OPPORTUNITÀ DELLA DIGITALIZZAZIONE**

a cura della

Commissione di Studio UNGDCEC

Professionista e studi professionali: digitalizzazione, organizzazione,
responsabilità e riforma delle professioni

Delegato Giunta UNGDCEC

Deborah RIGHETTI

Co - Delegato Giunta UNGDCEC

Massimiliano LENCIONI

Presidente Commissione

Stefano RUBERTI

Segretario Commissione

Serena GIANNUZZI

Hanno partecipato alla stesura del presente lavoro i seguenti componenti:

Andrea COPPOLA, Simone DE GIOSA, Antonio DI RUBBA, Claudia GIACOMELLI, Serena GIANNUZZI, Anna Maria GUADAGNINI, Giovanni Enrico PASSARINI, Alessandro ROSSI, Claudio SICA, Sebastiano ZANETTE, Camilla ZANICHELLI.

Sommario

I RISVOLTI DELLA DIGITALIZZAZIONE NEGLI STUDI PROFESSIONALI

A cura di Alessandro Rossi, Dottore Commercialista in Modena

9

CAPITOLO 1.1 I DISPOSITIVI DI FIRMA GRAFOMETRICA

11

CAPITOLO 1.2 LA CONSERVAZIONE DIGITALE

14

CAPITOLO 1.3 I SERVIZI DI *CLOUD COMPUTING*

20

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN OTTICA DIGITALE

*A cura di Andrea Coppola, Claudia Giacomelli, Anna Maria Guadagnini
e Camilla Zanichelli, Dottori Commercialisti in Parma*

CAPITOLO 2.1 LA DIGITALIZZAZIONE NEI PROCESSI AZIENDALI

24

CAPITOLO 2.2 IT GOVERNANCE E COBIT

26

CAPITOLO 2.3 *BUSINESS CASE*

29

IL FINTECH: QUALI RISVOLTI PER LA PROFESSIONE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA?

A cura di Giovanni Enrico Passarini, Dottore Commercialista in Bologna

CAPITOLO 3.1 *IL FINTECH*

32

CAPITOLO 3.2 LA SITUAZIONE ITALIANA

34

CAPITOLO 3.3 *IL FINTECH* E LA PROFESSIONE

36

CAPITOLO 3.4 FACTORING DIGITALE

37

CAPITOLO 3.5 CONCLUSIONI

39

GLI ASPETTI “LEGALI” DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

A cura di Antonio Di Rubba e Serena Giannuzzi, Dottori Commercialisti in Reggio Emilia

CAPITOLO 4.1 FATTURAZIONE ELETTRONICA: QUADRO NORMATIVO

41

CAPITOLO 4.2 GLI INTERMEDIARI

42

CAPITOLO 4.3 COME SI CONSERVANO LE FATTURE LE FATTURE ELETTRONICHE?

46

CAPITOLO 4.4 CONTRATTI DI *OUTSOURCING*: QUALI RESPONSABILITÀ?

49

LE FORME DI COLLABORAZIONE E AGGREGAZIONE TRA PROFESSIONISTI

*A cura di Simone De Giosa, Dottore Commercialista in Venezia e Sebastiano Zanette,
Dottore Commercialista in Treviso*

CAPITOLO 5.1 LE FORME DI COLLABORAZIONE E AGGREGAZIONE TRA PROFESSIONISTI: UNA PANORAMICA GENERALE

53

CAPITOLO 5.2 LE RETI TRA PROFESSIONISTI

55

CAPITOLO 5.3 STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

56

CAPITOLO 5.4 SMART WORKING

58

DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA DEGLI STUDI PROFESSIONALI.

LA CYBERSECURITY ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

A cura di Claudio Sica, Dottore Commercialista in Napoli

CAPITOLO 6.1 IL MOMENTO STORICO

60

CAPITOLO 6.2 IL REGOLAMENTO UE 2016/679

61

CAPITOLO 6.3 GLI ASPETTI LEGATI ALLA SICUREZZA DEI DATI	63
CAPITOLO 6.4 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, DATA BREACH, ASPETTI SANZIONATORI	64
BIBLIOGRAFIA	68
SITOGRAFIA	70

PREFAZIONE

A cura di Deborah Righetti, Delegato di Giunta, Dottore Commercialista in Modena e Stefano Ruberti, Presidente della Commissione di studio, Dottore Commercialista in Mantova

L'impatto e la portata della trasformazione digitale, che stiamo attraversando, sono tali da essere considerata una quarta rivoluzione industriale, dopo quelle della macchina a vapore, dell'energia elettrica e dell'informatica e telecomunicazioni. La rivoluzione del digitale e della connettività globale esplica i propri effetti attraverso internet, intelligenza artificiale, robot e big data, arrivando a pervadere tutti gli aspetti della nostra vita personale e lavorativa e imponendo un'altrettanta sostanziale trasformazione culturale.

In un mondo in cui la digitalizzazione si sta espandendo a macchia d'olio, ruolo fondamentale possono e devono svolgere i professionisti, ed in particolare i Commercialisti, concentrandosi nella nostra figura professionale competenze trasversali tali da poter rappresentare una "guida" per l'imprenditore nell'affrontare la "rivoluzione digitale". Affinché questo possa operativamente concretizzarsi, il principale investimento digitale deve essere in ambito "culturale", in particolare per gli studi professionali.

La trasformazione tecnologia dei nostri studi professionali rappresenta un obbligo o un'opportunità?

Da sempre una parte significativa del nostro lavoro è rivolta allo svolgimento degli adempimenti fiscali e amministrativi a favore degli imprenditori e più in generale a favore dei clienti. Questa attività negli ultimi anni ha guadagnato sempre più spazio, si pensi ad esempio a tutta l'attività di controllo e invio prestata dagli intermediari che presentano dichiarazioni fiscali, modelli F24, ovvero trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria. In questa darwiniana linea evolutiva, molti studi si sono giocoforza piegati alle soluzioni tecnologiche rese necessarie dal legislatore e dall'Amministrazione finanziaria, divenendo, più o meno consapevolmente, l'anello di congiunzione tra l'utente finale e la Pubblica Amministrazione. E' in questo sistema che inaridisce l'attività di consulenza prestata dai nostri studi.

Saremo quindi costretti in questo scenario, restando in balia degli eventi e cercando di sopravvivere all'evoluzione tecnologica dei nostri studi?

Ovviamente non può essere così, ma quello che oggi può essere visto come un peso, un nuovo ed ennesimo obbligo per l'attività dello studio, può diventare un'occasione per creare una nuova opportunità di business o un nuovo sistema di lavoro, magari più efficiente.

Come previsto ed reso evidente nei primi mesi del 2019, l'introduzione della e-fattura ha modificato, anche all'interno degli studi professionali, la modalità di registrazione della contabilità, semplificandola e consentendo di contabilizzare costantemente il flusso informatico continuo delle fatture, prima prevalentemente concentrato in un unico periodo del mese, evitando "colli di bottiglia" in concomitanza delle scadenze IVA. Da un obbligo, un'opportunità.

Occorrerà quindi affrontare lo sviluppo tecnologico da una nuova prospettiva per non restarne travolti e schiavi, accogliendo tale obbligo come una prospettiva o un'opportunità di crescita e di sviluppo.

Nel futuro prossimo infatti il professionista commercialista vedrà mutare l'oggetto del proprio lavoro. Con la digitalizzazione del sistema Italia, fatturazione elettronica, dichiarazioni precompilate ed analoghe future modifiche in tal senso produrranno un'inversione di tendenza: quelle che oggi sono le attività tradizionali e spesso il core business degli studi (contabilità, dichiarazioni fiscali, ecc.) occuperanno sempre meno risorse all'interno dello studio professionale a vantaggio di altre attività consulenziali. Le imprese si aspetteranno dai propri consulenti servizi ad alto valore aggiunto ed innovativi, come ad esempio un'efficace assistenza nell'utilizzo di sistemi tecnologici come il sistema di Business Intelligence, trovandosi sempre più calati in attività legate al processo di informatizzazione e digitalizzazione aziendale, soprattutto con riferimento alle imprese meno strutturate e più lontane dalla digitalizzazione, che rappresentano la prevalenza delle tessuto imprenditoriale italiano.

Passando dal caso particolare ad un'ottica più generale, quindi, la progressiva digitalizzazione degli studi professionali dovrà passare attraverso una completa riorganizzazione dei processi di studio e, conseguentemente, delle risorse umane.

Pur potendo la nostra categoria rappresentare, ancor oggi, l'unico consulente aziendale capace di rivestire il ruolo di interlocutore privilegiato per l'utilizzo compiuto ed efficace degli strumenti di BI, per competenze tecniche trasversali, il cammino su questa strada è ancora lungo ed implicherà per la nostra professione un investimento di tipo culturale, organizzativo (sia internamente ed esternamente verso il cliente), oltre che formativo in strumenti innovativi, come la *Business Intelligence*.

L'attuale momento storico rende infatti il tessuto imprenditoriale particolarmente ricettivo allo sviluppo digitale: l'ammodernamento dei processi produttivi in chiave Industry 4.0 renderà le imprese consapevoli della necessità sviluppare competenze specifiche, volte a presidiare la gestione dei flussi produttivi nel loro complesso, acquisendo dal dato estrapolabile, per il momento solo memorizzato per esigenze di processo, ma non realmente analizzato, informazioni strategiche e vantaggi competitivi.

In tal senso si esprime anche l'Osservatorio delle competenze digitali anno 2018 (Agenzia per l'Italia digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri): *“In questo scenario risulta evidente come le competenze digitali, dalle capacità di usare strumenti informativi fino alla loro realizzazione e gestione attraverso conoscenze specialistiche, giochino un ruolo chiave per lo sviluppo delle professioni in un contesto sempre più globalizzato e pervaso dalla tecnologia. È sempre più evidente infatti che le professioni tradizionali stanno evolvendo e cambiando e che in questi cambiamenti assumono particolare rilevanza le competenze e skill digitali. Da questa evidenza che deriva dai dati, nasce una sfida per lavoratori e aziende. Per i primi è quella di aprirsi al cambiamento in atto e acquisire le competenze utili a far evolvere la propria professionalità nell'era digitale. Per le aziende la sfida è di ammodernare non solo i processi produttivi, ma anche quelli formativi e di sviluppo del capitale umano, affinché esso acquisisca le competenze che permettono la crescita e la competitività nell'era digitale.”*

In questo scenario di rivoluzione digitale delle professioni, il presente contributo si propone di mostrare e “dimostrare” le opportunità insite nell'innovazione, ponendo evidenza su alcuni dei tantissimi aspetti della digitalizzazione e fornendo spunto per affrontare in maniera consapevole i cambiamenti del mondo digitale.

Nel primo capitolo *“I risvolti della digitalizzazione negli studi professionali”* l’attenzione sarà posta sulle modalità con cui lo studio professionale potrà/dovrà innovarsi, attraverso una disanima degli strumenti all’uopo a disposizione del dottore commercialista: i dispositivi di firma grafometrica, la conservazione digitale e i servizi di *cloud computing*.

Si passerà quindi ad illustrare nel capitolo *“Il controllo di gestione in ottica digitale”*, anche attraverso l’analisi di un business case, come la digitalizzazione possa rappresentare un importante supporto per l’efficientamento dei processi aziendali e come il dottore commercialista, nel ruolo di controller, possa rappresentare una figura chiave di collegamento tra *management* e IT aziendale.

Il terzo capitolo si concentrerà sul *Fintech* e sull’*Invoice Trading*, nonché sulle opportunità di cui le imprese potrebbero beneficiare facendo ricorso a tali servizi innovativi, approfondendo il ruolo di supporto che il dottore commercialista potrebbe/dovrebbe avere nell’affiancare i propri clienti nel processo di rivoluzione digitale del sistema finanziario.

Nel quarto capitolo verrà effettuata un’analisi su *“Gli aspetti legali della fatturazione elettronica”*, con un focus su questo adempimento, sul ruolo degli intermediari nel processo di fatturazione elettronica e sui profili di responsabilità in caso di affidamento in outsourcing dei servizi connessi a tale processo.

Il quinto capitolo, nell’ambito degli assetti organizzativi di studio, affronterà il tema centrale de *“Le forme di collaborazione e aggregazione tra professionisti”*.

Tratteremo in ultimo i temi spinosi della cybersecurity e della protezione dei dati personali (*“Digitalizzazione e sicurezza informatica degli studi professionali. La cybersecurity alla luce del Regolamento Ue 679/2016”*), ponendo in evidenza le criticità e le responsabilità dello scambio di informazioni in Cloud.

A conclusione della presente prefazione preme rivolgere un sentito ringraziamento ai colleghi unionisti che hanno curato la stesura dei diversi capitoli, di seguito elencati in rigoroso ordine alfabetico: Andrea Coppola, Simone De Giosa, Antonio Di Rubba, Claudia Giacomelli, Serena Giannuzzi, Anna Maria Guadagnini, Giovanni Enrico Passarini, Alessandro Rossi, Claudio Sica, Sebastiano Zanette e Camilla Zanichelli.

Altrettanto doveroso ringraziamento al dott. Massimiliano Lencioni, co-delegato alla presente Commissione di studio, per il prezioso sostegno, nonché alla Fondazione Centro Studi dell’UNGDC per la costante disponibilità e l’imperituro supporto; in particolare: la dott.ssa Raffaella Messina, Presidente, il dott. Pasquale Murgo ed il dott. Francesco Nardini, referenti per la Commissione di studio *“Professionista e studi professionali: digitalizzazione, organizzazione, responsabilità e riforma delle professioni”*.

“Non è la più intelligente delle specie quella che sopravvive; non è nemmeno la più forte; la specie che sopravvive è quella che è in grado di adattarsi e di adeguarsi meglio ai cambiamenti dell’ambiente in cui si trova.”(Leon C. Megginson citando Charles Darwin - *Key to Competition is Management*).

I RISVOLTI DELLA DIGITALIZZAZIONE NEGLI STUDI PROFESSIONALI

A cura di Alessandro Rossi, Dottore Commercialista in Modena

L'introduzione legislativa di un nuovo adempimento e la sua conseguente implementazione all'interno dell'organizzazione dello studio professionale crea sempre un numero di criticità variabile sulla base di differenti fattori come la difficoltà interpretativa della nuova norma (dovuta principalmente alla carenza di prassi e interpretazioni) o la necessità di organizzare in maniera più efficiente una struttura già eccessivamente appesantita dal punto di vista burocratico. Tuttavia, una specifica incertezza è insita in quegli adempimenti che richiedono un cambiamento di natura tecnologica (*rectius* informatica) e necessitano di un accrescimento in termini di know-how informatico del personale.

Non tutte le innovazioni in ambito informatico però comportano unicamente criticità da fronteggiare; potrebbero, al contrario, rivelarsi come una chiave di volta per “superare” radicati paradigmi organizzativi che, ormai obsoleti, rischiano di soffocare il vantaggio competitivo del dottore commercialista del futuro. Del resto, lo stesso Charles Darwin nell'espone la sua teoria della selezione naturale esprimeva il concetto per il quale la specie meglio predisposta alla sopravvivenza non è quella che si oppone al cambiamento bensì quella che meglio ci si adatta.

Il cammino che i professionisti della nostra categoria si accingono a percorrere è, potenzialmente, cruciale in ottica di innovazione digitale all'interno degli studi professionali e non si può ignorare il fatto che l'introduzione della fatturazione elettronica tra privati rappresenti un'occasione per compiere un passo ulteriore verso un'incrementale digitalizzazione degli studi professionali.

Si possono infatti individuare, a livello primordiale e per nulla esaustivo, una serie di novità che l'evoluzione in ambito digitale potrebbe introdurre tra le quali:

- l'esigenza di una più efficiente relazione cliente-professionista che converta un rapporto di tipo passivo in uno caratterizzato dal più esteso coinvolgimento del cliente nel processo di consulenza: una rinnovata gestione delle strutture informatiche che sfrutti la condivisione istantanea dei documenti e la ristretta latenza dell'intervento da remoto possono condurre ad un rilevante accorciamento dei tempi di fornitura della consulenza;
- la necessità di impostare una strategia, anche e soprattutto contrattuale, nei rapporti con i fornitori informatici dello studio che diventeranno sempre più preminenti nella gestione delle procedure informatizzate, mutando la loro consulenza da sporadici interventi spot emergenziali a veri e propri centri connessi 24 ore che detengono il materiale possesso dei dati informatici prodotti dal professionista;
- indubbi vantaggi di ordine economico sia dal punto di vista dei costi di progettazione della struttura informatica (dal momento che si deve procedere ad un cambiamento obbligato è innegabile il beneficio di una consulenza *una tantum* piuttosto che futuri interventi scaglionati), che dal punto di vista dei risparmi in termini di riduzione degli spazi dedicati all'archiviazione, delle apparecchiature destinate alla stampa dei documenti e dei tempi di recupero dei documenti da archivi cartacei;

- una diversa visione dell'organizzazione dei processi all'interno dello studio professionale: alcuni strumenti informatici permetteranno di liberare il tempo che prima era dedicato in operazioni ripetitive ed inefficienti e che potrà pertanto essere impiegato nell'offerta di nuovi servizi a più alto valore aggiunto;
- uno sviluppo più rapido di tutte quelle forme di lavoro flessibile che non comportano necessariamente la presenza fisica del professionista o del collaboratore di studio presso la struttura (*smart working, shared office, co-working, telelavoro*).

Alla luce di questi potenziali cambiamenti, il presente intervento, di indole esclusivamente divulgativa, intende mettere in evidenza per il professionista l'esistenza di alcuni strumenti informatici che, benché già presenti nella realtà tecnologica contingente e spesso anche già disciplinati normativamente, non vengono ancora presi in considerazione ai fini di una auspicata evoluzione tecnologica.

Molto spesso infatti l'innovazione in ambito digitale all'interno di uno studio professionale, oltre che dall'implementazione di nuovi processi "nativi digitali" (di cui un esempio lampante può essere l'introduzione della fatturazione elettronica tra privati) passa soprattutto attraverso la conversione in chiave digitale dei quei processi che, a causa di previsioni normative complicate o di semplice inerzia del professionista, sono rimasti nell'ambito della gestione analogica o, più volgarmente, cartacea. Questo cambio di paradigma in molte realtà professionali rappresenta più che altro uno scoglio di tipo tecnologico anziché una, ben più ragionevole, incognita di tipo normativo-burocratico. Tale fenomeno può rappresentare una delle ragioni più sintomatiche della riluttanza di alcuni colleghi nell'approcciarsi a progressi in ottica digitale che, oltre ad essere validi strumenti di revisione della struttura dei costi fissi, possono rappresentare un vantaggio competitivo in un sistema profondamente dominato da tali tecnologie.

Nei prossimi paragrafi saranno pertanto analizzati due strumenti già attualmente implementabili come i dispositivi di apposizione della firma grafometrica e i sistemi di conservazione digitale, successivamente sarà introdotto il concetto del *Cloud Computing*, un servizio che è ancora relegato ad un utilizzo di nicchia ma che presenta indubbe caratteristiche innovative. Per ogni argomento si presenteranno le caratteristiche peculiari, i vantaggi legati all'utilizzo dei nuovi sistemi e le criticità che ancora permangono, rimandando gli approfondimenti di carattere tecnico ad altre specifiche pubblicazioni e all'imprescindibile confronto con gli operatori di settore.

CAPITOLO 1.1 I dispositivi di firma grafometrica

La finalità del presente paragrafo è quella di analizzare uno strumento che rappresenta un primo passo verso l'apertura a processi di studio completamente digitalizzati permettendo di evitare la stampa cartacea, e di conseguenza utilizzando l'archiviazione digitale di molteplici tipologie di documenti che fanno parte dell'attività del dottore commercialista.

Nel nostro ordinamento giuridico nella maggior parte degli atti la manifestazione della volontà di una persona fisica è garantita dalla sottoscrizione che, in caso di documento cartaceo, è generalmente rappresentata dalla firma autografa. Con l'avvento dei documenti digitali si è rivelata l'esigenza di assicurare un legame tra il documento dematerializzato e il soggetto firmatario. Lasciando da parte tutti gli aspetti tecnici che permettono di certificare in maniera chiara ed incontestabile questo legame, si procede con l'analisi di uno strumento di cui poco si parla ma che, soprattutto nel settore bancario ed assicurativo, sta avendo un importante sviluppo e presenta notevoli vantaggi dal punto di vista organizzativo: la firma grafometrica.

Essa fa parte della più ampia famiglia delle firme elettroniche, tra le quali però rappresenta la più vicina parente della firma autografa, anche e soprattutto, per la circostanza che il gesto compiuto dal sottoscrittore è il medesimo: l'unica differenza infatti è che la firma viene eseguita su un apposito dispositivo elettronico (tablet o palmare) che, oltre al segno della sottoscrizione, incamera una serie di dati biometrici e, in seguito ad un processo di cifratura, li associa ad un documento elettronico creando un legame univoco ed inscindibile.


La procedura appena descritta, se attuata conformemente alle prescrizioni di cui al Titolo V del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, assume la qualifica di firma elettronica avanzata acquisendo, pertanto, l'efficacia di scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c.¹ Ciò va necessariamente collegato agli ulteriori requisiti formali che devono essere garantiti attraverso un corretto processo di formazione del documento digitale: l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la sicurezza e l'immodificabilità del documento. La principale differenza rispetto alle più inoppugnabili firma digitale e firma digitale qualificata è che per la firma elettronica avanzata non si configura l'automatica presunzione di riconducibilità al titolare firmatario, con la conseguenza che essa può essere disconosciuta tramite l'intervento di un perito grafologico.

Il legislatore pone pertanto a carico dell'autore "apparente" la prova dell'uso illegittimo della sua sottoscrizione, aspetto che colloca lo strumento della firma grafometrica (che, se utilizzato secondo i criteri di cui al Titolo V del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, assume qualifica di firma elettronica avanzata) sullo stesso piano normativo della semplice firma autografa, con l'ulteriore vantaggio che la prima ha la capacità di incamerare molti più elementi biometrici distintivi del soggetto firmatario, come la velocità, l'accelerazione o la pressione esercitate durante l'atto di firma, rendendo notevolmente più agevole la sua attribuzione in eventuale sede di contenzioso.

¹ Art. 20 comma 1-bis C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale - D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

La differente rilevanza normativa, dovuta principalmente al diverso grado di sicurezza nel garantire la riconducibilità al soggetto firmatario, che il legislatore pone nei confronti della firma grafometrica rispetto alla firma digitale (o alla sorella firma digitale qualificata), rende tuttavia la firma grafometrica inutilizzabile, a pena della nullità dell'atto, ai fini della sottoscrizione di quelle tipologie di atti di cui all'art. 1350 nn. 1-12 c.c., non escludendola tuttavia dall'utilizzo per tutta quella serie di documenti fiscali e contabili che all'interno di uno studio professionale necessitano della sottoscrizione del cliente.

Il processo di apposizione della firma grafometrica si svolge pertanto come segue:



Il processo di apposizione della firma grafometrica pertanto non si conclude con la sola sottoscrizione sul dispositivo elettronico, al fine di attribuire valenza legale occorre infatti implementare un sistema che comprenda obbligatoriamente due passaggi fondamentali:

- un processo di cifratura del documento e dei dati biometrici associati ad esso, generalmente è più efficiente prevedere l'intervento di un certificatore accreditato piuttosto che un notaio o un

pubblico ufficiale;

- un sistema di conservazione digitale che garantisca le ricorrenti caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità e pertanto in regola con le disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

In conclusione, l'implementazione di un sistema di firma grafometrica nell'organizzazione digitale di uno studio professionale permette di:

- razionalizzare il processo di reperimento delle firme procedendo alla conversione dei principali adempimenti da processi analogici in processi "nativi digitali", sicché non sarà più imprescindibile la stampa dei vari documenti fiscali, amministrativi o contabili per procedere alla loro sottoscrizione, al contrario sarà solamente necessario produrre un formato digitale del documento che verrà firmato attraverso il dispositivo di firma grafometrica;
- garantire evidenti vantaggi in termini di snellimento della struttura dal punto di vista logistico con innegabili vantaggi in termini di costi di cancelleria, di stampa e di locali adibiti all'archiviazione dei documenti cartacei;
- fornire più sicurezza in merito all'attribuzione della sottoscrizione all'autore rispetto alla firma autografa senza la necessità di dover procedere all'acquisizione di una più onerosa firma digitale.

CAPITOLO 1.2 La conservazione digitale

L'inevitabile cambiamento che gli studi professionali dovranno intraprendere in un'ottica di innovazione digitale si lega a doppio filo con la necessità di garantire alla documentazione, prodotta dai vari processi interni ed esterni alla realtà professionale, una imprescindibile valenza legale o, per dirlo nei termini di cui alla normativa vigente, garantire "autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità" ai documenti conservati digitalmente². Tale necessità è adempiuta tramite l'implementazione e la manutenzione periodica di un Sistema di Conservazione Digitale e le proprietà predette trovano definizione oltre che nelle regole tecniche di derivazione ministeriale anche nelle Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici edite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

La fonte normativa principe in ambito di conservazione digitale è il già citato C.A.D. che all'art. 39 stabilisce: "I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida". A maggior ragione l'art. 43 certifica che: "Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida", dove con Linee guida si intendono le regole tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Ad oggi queste regole tecniche, in attesa della predetta emanazione, trovano espressione normativa nel D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e, in particolare per i documenti rilevanti ai fini tributari, nel D.M.E.F. 17 giugno 2014.

Appare doverosa una premessa terminologica prima di passare alla descrizione di uno strumento che negli anni ha subito diverse definizioni tra le quali conservazione sostitutiva, conservazione elettronica, conservazione digitale, conservazione a norma, ecc. Nel presente scritto si parlerà di conservazione digitale per definire quel particolare processo che, descritto dalle regole tecniche di cui ai predetti decreti e da essi definito genericamente "sistema di conservazione", attribuisce ai documenti conservati una piena valenza probatoria.

Un siffatto sistema, pertanto, assicura la conservazione sia ai fini fiscali che ai fini civili della maggior parte dei documenti che formano parte dell'attività di uno studio professionale, siano essi "nativi analogici" (mediante copia fotostatica del documento cartaceo e successiva conservazione digitale) sia nel caso di documenti già all'origine informatici. Di seguito si propone una sintesi dei principali atti che possono essere oggetto di conservazione digitale³:

- fatture, note di variazione e documenti di trasporto;
- libro giornale, libro degli inventari, libro mastro, registro dei beni ammortizzabili, prima nota;
- registri IVA acquisti e vendite, registri dei corrispettivi, registro delle dichiarazioni d'intento;
- libri sociali tenuti ai fini civilistici: soci, obbligazionisti, delibere dell'assemblea, delibere del

² Art. 3 D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

³ Un'elencazione più esaustiva è reperibile nell'allegato 1 al Prov. Direttore Agenzia delle Entrate 25/10/2010.

c.d.a., delibere del collegio sindacale;

- dichiarazioni dei redditi: modelli Redditi PF, SP, SC, ENC, modello IRAP, modello 730;
- dichiarazione IVA annuale, IVA 74bis, modello IVA TR;
- dichiarazioni dei sostituti d'imposta: modello 770, certificazioni uniche;
- modelli di pagamento F23 ed F24.

In linea con l'obiettivo del presente scritto di seguito si procede ad una descrizione sommaria dei principali aspetti caratterizzanti un sistema di conservazione digitale così come definito dalla normativa anzidetta ed in seguito si propone un breve focus sulla conservazione digitale in ambito tributario.

Dal punto di vista operativo si possono individuare i seguenti aspetti principali.

- Ruoli del processo⁴: ovvero tutti i soggetti che intervengono nel sistema di conservazione, in particolare:
 - › il produttore: cioè colui che produce concretamente il pacchetto di versamento includendo vi tutti i documenti ricevuti o prodotti nel corso della sua attività e che ha la responsabilità dell'invio di tale pacchetto al sistema di conservazione, tale soggetto non è necessariamente colui che ha formato il documento da archiviare;
 - › l'utente: soggetto che, interessato a reperire le informazioni contenute nei documenti conservati, può procedere all'estrazione di essi nei limiti previsti dalla legge;
 - › il responsabile della conservazione: che definisce le politiche e governa la gestione dell'intero processo di archiviazione predisponendo inoltre il manuale di conservazione.
- Pacchetti di conservazione⁵: i documenti che sono oggetto di conservazione digitale devono essere archiviati, insieme ai metadati⁶ a loro associati, attraverso l'utilizzo di pacchetti informativi ovvero dei contenitori elettronici che possono raccogliere molteplici documenti. Tali pacchetti sono distinti in:
 - › pacchetti di versamento: ovvero il pacchetto attraverso il quali il produttore invia al sistema di conservazione i propri documenti digitali;
 - › pacchetti di archiviazione: che identificano la trasformazione dei pacchetti di versamento secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 4 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione, sono i pacchetti che formeranno concretamente oggetto di conservazione;
 - › pacchetti di distribuzione: che rappresentano lo strumento attraverso il quale il sistema, adempiendo ad apposita richiesta dell'utente, restituisce copia conforme dei documenti archiviati.
- Modello di conservazione⁷: sono due i modelli alternativi con i quali si può implementare un sistema di conservazione digitale:
 - › *in house*: nel quale il sistema di conservazione è realizzato e gestito totalmente all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti (ovviamente tale soluzione richiede una notevole disponibilità di risorse infrastrutturali e di personale con specifiche

⁴ Art. 6 D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

⁵ Art. 4 D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

⁶ I metadati sono informazioni correlate al documento che consentono di identificarne la struttura, il contenuto o il contesto. Per il contenuto minimo necessario di metadati si può fare riferimento all'art. 3 comma 9 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

competenze in ambito informatico);

- › *outsourcing*: nel quale il responsabile della conservazione affida il processo, in modo parziale o totale, ad un soggetto terzo (che può essere pubblico o privato e che offra idonee garanzie organizzative e tecnologiche); in caso di scelta di tale modello deve comunque essere individuato, all'interno dell'organizzazione del soggetto produttore, un responsabile della conservazione il quale procederà a formalizzare la delega a terzi tramite contratto o convenzione di servizi.

›


- Formati ammessi: non tutti i tipi di file informatici possono essere oggetto di conservazione digitale a causa delle diverse qualità in termini di affidabilità o di ricerca di informazioni all'interno di essi; la normativa⁸ prevede diverse tipologie di formati purché essi siano previsti dal manuale di conservazione.
- Manuale di conservazione⁹: è il documento designato a contenere la descrizione dell'intero sistema di conservazione ovvero i soggetti coinvolti, il modello di funzionamento, il processo di conservazione, le infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza e ogni altra informazione utile.
- Processo di conservazione¹⁰: che si svolge secondo i passaggi delineati nel seguente schema:

⁷ Art. 5 D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

⁸ Allegato 2 al D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

⁹ Art. 8 D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

¹⁰ Art. 9 D.P.C.M. 3 dicembre 2013.



Passando all'analisi della conservazione digitale in ambito tributario, in aggiunta alle previsioni di cui al C.A.D. ed al D.P.C.M. 3 dicembre 2013, si devono prendere in considerazione le ulteriori disposizioni del D.M.E.F. 17 giugno 2014, che prescrive gli obblighi da osservare ai fini della rilevanza fiscale dei documenti conservati digitalmente.

Tra i sette articoli del decreto possono individuarsi i seguenti requisiti peculiari:

- oltre al rispetto delle norme in materia di conservazione digitale non deve venire meno il rispetto delle disposizioni del codice civile e delle altre norme tributarie concernenti la corretta tenuta della contabilità (es. art. 2219 c.c.);
- devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni contenute nel sistema di conservazione in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA e alla data laddove siano obbligatoriamente previste dalla legge;

- il processo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari deve essere obbligatoriamente ultimato entro il termine disposto dall'art. 7 comma 4-ter del D.L. 357/1994 ovvero entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che per dichiarazioni annuali si intendono le dichiarazioni dei redditi (per esempio prendendo a riferimento i documenti prodotti nell'anno 2017, per via della proroga della suddetta scadenza al 31/10/2018, il termine per la conclusione del processo di conservazione digitale ai fini fiscali sarà il 31/01/2019). Per quanto riguarda la conservazione dei modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per il calcolo del termine occorre fare riferimento all'anno di produzione e di trasmissione del documento (pertanto per modelli prodotti e trasmessi nell'anno 2018 il termine per la conclusione del processo di conservazione digitale ai fini fiscali sarà il 31/12/2019 salvo ulteriori proroghe);
- il contribuente che decide di conservare digitalmente i documenti aventi valenza fiscale deve obbligatoriamente comunicare la scelta nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di riferimento.

L'improrogabile processo di innovazione in ambito tecnologico dello studio professionale passerà - presto o tardi - attraverso una scelta che, a giudicare da un primo sguardo, potrebbe rappresentare una rivoluzione copernicana non solo in merito all'utilizzo dei dispositivi tecnologici ma anche e soprattutto sotto l'aspetto logistico, organizzativo e finanche architettonico della struttura dello studio professionale.

Tale scelta è quella tra mantenere l'attuale sistema informatico basato su configurazioni software/hardware installate in locale su ogni personal computer contro il passaggio a sistemi di fornitura software/hardware in modalità cloud ovvero tramite l'utilizzo di infrastrutture non più di proprietà dell'utente finale, bensì del fornitore del servizio informatico (cd. sistemi di *Cloud Computing*), accessibili attraverso le sempre più performanti connessioni internet.

Un servizio di *Cloud Computing* è pertanto un sistema che può garantire l'archiviazione e la condivisione di dati, l'utilizzo di programmi software fino alla vera e propria programmazione informatica e che presuppone l'accesso dell'utilizzatore finale da una postazione non fisicamente coincidente con il luogo nel quale le informazioni vengono elaborate e/o immagazzinate. Tale configurazione presenta indubbi vantaggi, soprattutto dal punto di vista economico, ma anche alcune criticità dovute prevalentemente alla mancanza della disponibilità di dati informatici, comprendenti anche i dati sensibili dal punto di vista della privacy, in capo all'utilizzatore finale.

Le diverse configurazioni attraverso le quali si può fruire dei servizi di *Cloud Computing* possono essenzialmente riassumersi in tre modelli:

- **Software as a Service (SaaS):** che rappresenta il modello di più ampia diffusione e tramite il quale i programmi applicativi, essendo ospitati dal fornitore informatico, sono messi a disposizione attraverso internet, spesso direttamente con l'utilizzo di un semplice browser web, ma non di rado mediante il download di applicazioni di piccole dimensioni installate sul PC locale. Un esempio concreto di utilizzo di questa tecnologia sono i software che già molti tribunali italiani utilizzano per la gestione informatizzata delle procedure concorsuali;
- **Platform as a Service (PaaS):** che constano in una tecnologia che permette agli sviluppatori di software di avere accesso a piattaforme di programmazione online che includono sistemi operativi, software di programmazione e ambienti di sviluppo necessari per la creazione di applicazioni e programmi software. Per ovvi motivi questo tipo di tecnologia non presenta importanti risvolti applicativi all'interno di uno studio professionale;
- **Infrastructure as a Service (IaaS):** ovvero la configurazione di *Cloud Computing* più basilica che si attua attraverso la messa a disposizione di una infrastruttura remota che permette all'utilizzatore finale di avere a disposizione spazi di archiviazione in cui allocare i propri documenti informatici. Sono un chiaro esempio di questa tecnologia quella moltitudine di servizi, spesso gratuiti, messi a disposizione dalle grandi aziende operanti nel settore dell'Information Technology e utilizzati principalmente per l'archiviazione di documenti o di posta elettronica.

L'impiego di sistemi di *Cloud Computing* presenta innumerevoli vantaggi tra i quali:

- l'impiego di risorse infrastrutturali, e quindi economiche, da parte dell'utilizzatore può essere

sensibilmente ridotta con evidenti benefici in termini economici e logistici. A livello ipotetico si potrebbe immaginare una struttura informatica composta semplicemente da un personal computer con accesso alla rete internet e una stampante, quest'ultima via via sempre meno essenziale allorché si implementino sistemi di conservazione digitale;

- generalmente i servizi cloud hanno la caratteristica di essere “scalabili” ovvero possono essere parametrati in base alla reale necessità dell'utilizzatore finale, sia in termini di spazio di archiviazione utilizzato sia in termini di servizi effettivamente fruiti. In base a questa caratteristica i fornitori di servizi informatici possono attuare una politica commerciale basata sul *payasyou go*, ovvero viene pagato solo il servizio che effettivamente si utilizza eliminando l'inefficienza economica insita nei cosiddetti servizi omnibus con i quali vengono fornite funzionalità di cui il professionista non usufruisce concretamente e viene richiesto un canone rigido senza possibilità di personalizzazione dell'offerta;
- occasionalmente capita di imbattersi in incompatibilità tecniche derivanti dall'utilizzo di programmi software che non “dialogano” in maniera efficace con il sistema operativo o, peggio, con i componenti hardware. Un sistema di *Cloud Computing* può aiutare a circoscrivere tale problematica a limitate situazioni poiché tramite l'utilizzo del solo browser web, o al massimo di poche applicazioni installate sul PC locale, si elimina alla radice la necessità di verificare le varie compatibilità tra i diversi programmi e/o driver installati;
- la quasi completa migrazione dei dati informatici a soggetti specializzati solleva l'utilizzatore finale dalla necessità di implementare sofisticate infrastrutture legate alla sicurezza dei dati e alla continua necessità di operazioni di backup. Il fornitore di servizi informatici, inoltre, può avere accesso alle tecnologie più moderne, più accurate e sicure di cui il professionista potrebbe non essere a conoscenza e che comunque rappresenterebbero un investimento esoso per una struttura di medio-piccole dimensioni;
- innegabili facilitazioni sono prospettabili anche dal punto di vista della manutenzione tecnica dal momento che essa viene compiuta direttamente dal fornitore del servizio sulle proprie apparecchiature evitando al professionista costi eccessivi e sgradevoli periodi di malfunzionamento;
- in un mondo che giorno dopo giorno diventa sempre più dipendente dai servizi tecnologici non è da trascurare inoltre il beneficio che può fornire un tale sistema in ambito di accessibilità da luoghi diversi e in ogni ora del giorno, anche attraverso dispositivi portatili. Molteplici utilità potrebbero derivare dall'implementazione di nuove forme di lavoro remoto (*smart working, office sharing, co-working, telelavoro, ecc.*) rese al momento inattuabili dai sistemi informatici “chiusi” alla sola sede dello studio professionale;
- considerando anche il punto di vista del cliente di studio, infine, potrebbe rivelarsi un importante vantaggio competitivo l'attivazione di un servizio di condivisione della documentazione che ogni giorno viaggia attraverso carta o allegata alle e-mail. Una tale innovazione sarebbe sicuramente agevolata da un collegamento, tramite interfaccia web, direttamente effettuato dal cliente di studio eliminando pertanto i tempi improduttivi insiti nei canonici processi di reperimento della documentazione dalla clientela.

Permangono tuttavia alcune criticità:

- l'incognita più considerevole è data dalla circostanza che i dati informatici non sono più nella materiale disponibilità del professionista ma risiedono su server di proprietà di un soggetto terzo (generalmente, ma non necessariamente, il fornitore del servizio informatico). È possibile inoltre

che tali strutture non siano nemmeno ubicate nel territorio italiano, con l'ulteriore difficoltà, in caso di necessità di reperimento straordinario dei dati o di contenzioso, di dover fronteggiare la normativa di un ordinamento straniero. Questo aspetto rende necessarie particolari accortezze in sede di sottoscrizione del contratto di servizio, con la propensione per fornitori che garantiscano la localizzazione dei server in Italia o quantomeno all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea e valutando la previsione di clausole contrattuali che garantiscano la giusta protezione legale in caso di violazione della privacy concernente i dati sensibili o, peggio, in caso di attacchi informatici (*data breach*);

- un'altra problematica che si potrebbe presentare, avendo a che fare con un fornitore che è generalmente un soggetto economico privato, è quella inerente alla continuità del servizio. La continuità può essere intesa sia in senso tecnico, ovvero come capacità per l'utente di accedere al servizio senza particolari problematiche inerenti alla banda internet e senza continui disservizi, sia in senso strutturale intendendo per tale il rischio di insolvenza del fornitore del servizio informatico e dunque di improvvisa interruzione della prestazione. Possibili accorgimenti utili per evitare tali pericoli potrebbero essere: una gestione oculata e periodica dei backup da parte del fornitore informatico con consegna saltuaria di una copia di backup al professionista, la previsione di una procedura di migrazione dei dati nell'eventualità di cambio di fornitore che sia snella, veloce e soprattutto compatibile con i maggiori formati standard in commercio e, infine, una scrupolosa gestione contrattuale che preveda situazioni di emergenza e l'attribuzione delle responsabilità in caso di perdita o danneggiamento dei dati. Inoltre, una potenziale limitazione del rischio tecnico può essere rappresentata dalle cosiddette applicazioni *stateless*, ovvero programmi software che, anche in caso di mancanza improvvisa della connessione internet, permettono di continuare il lavoro e che, tramite la gestione di copie temporanee dei dati in locale, garantiscono la perfetta sincronizzazione una volta ristabilita la connessione;
- un'ultima criticità potrebbe essere rappresentata dalla disponibilità di connessioni internet incapienti rispetto ad un sistema che prevede il continuo e rilevante scambio di informazioni tra utente e fornitore. Occorre specificare che tale problematica è mitigata sia dalla continua evoluzione delle tecnologie (es. fibra ottica) sia dall'incessante avanzamento della copertura del servizio di banda larga anche alle zone affette dal cosiddetto *digital divide*. Potrebbe ad ogni modo essere utile, prioritariamente all'implementazione del sistema, informarsi dal gestore internet in merito all'ampiezza della banda e soprattutto riguardo alla banda minima garantita in periodi di intenso traffico dati, magari consultando il fornitore del servizio cloud in riferimento ai volumi di dati che si prevede di trasferire ogni giorno.

Dal punto di vista normativo il nostro ordinamento non prevede un chiaro inquadramento dello strumento, se si escludono alcuni riferimenti concernenti la protezione dei dati sensibili. Si segnala tuttavia un interessante guida del Garante della Privacy¹² che, oltre alla presentazione del servizio, prescrive utili accortezze in merito alla scelta del fornitore informatico.

¹² www.garanteprivacy.it (sito consultato nel settembre 2018).

In conclusione, si può notare come lo strumento del *Cloud Computing* possa rappresentare una tecnologia chiave nell'evoluzione digitale di uno studio professionale: la possibilità di avere a disposizione i documenti di lavoro in qualsiasi luogo e momento può incrementare ulteriormente la qualità della consulenza professionale grazie al taglio delle inefficienze create dai tempi morti e alla più spinta personalizzazione dei servizi al cliente. Lo stesso approccio all'organizzazione interna della struttura professionale può essere rivoluzionato considerando che, con l'ausilio di un semplice computer portatile, si può accedere alla quasi totalità dei servizi informatici potendo dunque rendersi concepibile una diversa conformazione degli spazi interni (es. un più ampio utilizzo degli *open space*). L'implementazione di nuove forme di lavoro flessibile rese più efficienti da sistemi di gestione remota del lavoro può essere d'aiuto a professionisti che, per cause di forza maggiore, hanno necessità di gestire la propria attività da un luogo diverso dalla sede dello studio professionale (es. periodi di maternità, infortuni, invalidità) o, più semplicemente, può favorire lo sviluppo di nuove forme di collaborazione tra i giovani professionisti che, essendo all'inizio della propria attività professionale, hanno bisogno di condividere i costi di struttura (es. *co-working*, *office sharing*). Ancora, i processi di esternalizzazione di alcuni servizi possono essere attuati con maggiore efficienza grazie alla condivisione immediata di informazioni e documenti garantendo una più stretta collaborazione tra committente e fornitore del servizio.

Questi sono solo alcuni dei benefici che può comportare l'introduzione di un diverso modo di concepire la tecnologia da parte dei professionisti, le criticità ovviamente permangono e un necessario - oltre che proficuo - rapporto con i consulenti informatici deve essere alla base di ogni processo di cambiamento.

CAPITOLO 2

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN OTTICA DIGITALE

A cura di Andrea Coppola, Claudia Giacomelli, Anna Maria Guadagnini
e Camilla Zanichelli, Dottori Commercialisti in Parma

In un contesto di elevata dinamicità e competitività, la gestione delle informazioni rappresenta un elemento strategico determinante. Se, da un lato, la *digital revolution* costringe le imprese a dotarsi di un sistema informativo in grado di supportare l'elaborazione dei dati, dall'altro vede la figura del dottore commercialista trasformarsi da tradizionale consulente a un *trait d'union* tra management e IT aziendale. Grazie alla digitalizzazione, la *IT governance* diviene ora parte integrante della *corporate governance* aziendale: ne consegue come gli obiettivi principali di un'azienda mirino all'allineamento della strategia IT con la naturale strategia aziendale e alla misurazione costante delle prestazioni necessarie a raggiungere efficacemente gli obiettivi di *business*. Le normative di riferimento diventano internazionali, la tecnologia trasversale e la business intelligence elemento dirimente. In questo ambiente di rapida evoluzione si ottimizzano i *framework* per la gestione delle informazioni digitali, nell'ottica di incentivare le imprese a creare il valore ottimale, in un costante equilibrio tra utilizzo delle risorse e ottimizzazione dei livelli di rischio accettati. In un simile contesto di acerbi approcci digitali, vediamo un *business case* descrivente invece il corretto utilizzo delle digitalizzazione interna.

CAPITOLO 2.1 La digitalizzazione nei processi aziendali

L'introduzione del *World Wide Web* nello scorso millennio ha innescato l'ennesima rivoluzione della realtà in cui operiamo, introducendo il concetto di globalizzazione, ovvero di un sistema nel quale lo sviluppo culturale, economico e industriale passano dall'acquisizione continua e dall'utilizzo ponderato delle informazioni.

In un'economia altamente globalizzata, caratterizzata in tal senso da elevata dinamicità e competitività, le informazioni rappresentano un elemento strategico da gestire in modo efficace nel processo di creazione del valore e costringono le aziende a dotarsi di un sistema informativo in grado di supportare l'elaborazione di tale mole di dati. Ne consegue come, nel linguaggio di aziendalisti e non, sono inevitabilmente entrati i concetti di digitalizzazione dei processi e di dematerializzazione dei documenti aziendali, comunemente intesi come percorsi atti a pervenire a una maggiore agilità ed economicità dei processi intrinseci alle realtà imprenditoriali.

Tuttavia, nel contesto italiano, si assiste ad una visione troppo spesso utopica - e non pratica - di questo cambiamento strategico, non riconoscendo ai *tools* digitali rilevanza sostanziale per lo sviluppo e la crescita aziendale, quasi non fossero altro che un costoso vezzo.

In questo ambito, l'Italia si presenta, a tutti gli effetti, come fanalino di coda, esibendo al proprio interno un livello di *E-leadership* (intesa come competenza e consapevolezza digitale, tanto quanto investimento in tecnologie digitali) ancora notevolmente inferiore rispetto ad altri paesi europei di riferimento¹³. Diversi studi hanno infatti evidenziato una cultura manageriale potenzialmente atta a

sviluppare un adeguato grado di consapevolezza digitale, la quale, tuttavia, conserva un elevato grado di resistenza operativa nei confronti dei *tools* digitali.

Ciononostante, l'avvento della tecnologia mobile (smartphone, tablet, pc, ecc.) ha garantito un progressivo aumento del grado di digitalizzazione anche all'interno delle PMI italiane, permettendo a chiunque di ottenere e fornire informazioni, in tempo reale e senza alcuna barriera geografica. Questa rivoluzione digitale, se da un lato ha trasformato il fruitore in parte attiva del processo di digitalizzazione dei dati, ha, dall'altro, generato una mole di dati (in gergo, *big data*) tale da rendere necessaria e determinante una selezione dei dati utili alle strategie premianti di *business*.

Il forte impulso al cambiamento culturale è quindi iniziato. Si percepisce nella quotidiana operatività aziendale e si traduce nella necessità di introdurre l'innovazione digitale nei differenti processi aziendali, quali ad esempio: vendite (gestione dei preventivi, fatturazione e spedizione/fruizione); logistica, magazzini e trasporti; automazione dei processi produttivi; amministrazione (contabilità analitica, *budget e forecast*, gestione degli investimenti) e tesoreria.

D'altro canto, in un sistema in cui sono creati ogni giorno 2,5 quintilioni di byte¹⁴ - con previsione di arrivare, entro l'esercizio 2020, a circa 40 zettabyte di cui un terzo relativo alle aziende - ben si può comprendere come la trasformazione digitale sia improcrastinabile, con inevitabili conseguenze sulle performance aziendali, quali fatturato, redditività operativa e quota di mercato.

Analisi di profittabilità di prodotti/servizi e *cost management* sono strategicamente impattate da questo *trend*, che risponde all'esigenza sottesa di rendere le imprese maggiormente dinamiche e flessibili rispetto alle esigenze degli *stakeholder* e automatizza con naturalezza il controllo di gestione.

In un periodo di rivoluzione digitale la gestione dei sistemi informativi diviene elemento decisivo per il controllo di gestione in tre momenti differenti: il primo riguarda l'origine dei dati cosiddetti "tradizionali"; il secondo l'utilizzo degli stessi per l'elaborazione dei risultati; il terzo la rappresentazione dei risultati stessi.

Dati inappropriati o improvvisati non consentirebbero di pervenire ad alcuna analisi di performance utile, con conseguente rischio di assumere decisioni strategiche errate, in quanto basate su informazioni non completamente affidabili.

Lo sviluppo di un profondo e strategico orientamento dell'analisi ai singoli processi aziendali, grazie alla digitalizzazione dei processi stessi, permette di porre rimedio a tale distorsione informativa.

La continua generazione di dati rafforza dunque il ruolo del *controller*, ovvero di colui che presidia i profili attinenti al controllo di gestione, portandolo ad affinare la propria capacità di analisi, al fine di individuare le informazioni maggiormente rilevanti da presentare al management aziendale.

¹³ Fonti: WEF, OCSE, Eurostat.

¹⁴ Fonte: IBM Research.

La digitalizzazione dei processi aziendali non va infatti vista in un'ottica di progressiva sostituzione del fattore umano con la tecnologia, ma come un mutamento del ruolo del *controller*, che diventerà la chiave di volta nell'interpretare e utilizzare i dati forniti dall'IT.

Nei prossimi anni si assisterà dunque all'inevitabile avanzamento della rivoluzione digitale nella professione del dottore commercialista: si vedrà qui scemare l'idea del tradizionale consulente legato ad adempimenti e a disbrighi di pratiche burocratiche e fiscali, in favore di un'attività sempre crescente in ambito consulenziale, in particolare, per quanto attiene l'ambito qui esaminato, come *business analyst*.

Nella maggior parte delle PMI, mancando la figura del *controller* aziendale interno, sarà infatti il professionista a supportare il management attraverso la trasformazione dei dati in informazioni ad alto valore aggiunto, con lo scopo sia di migliorare il posizionamento competitivo dell'azienda sia di implementare nuove strategie per il lancio di prodotti/servizi innovativi ovvero per il posizionamento attivo in nuovi mercati.

Affinché tutto ciò possa essere realmente possibile, sarà necessario innanzitutto che il dottore commercialista sviluppi *unknown-how* tecnologico specifico, sia in ambito di reperimento/creazione dei dati, sia in tema di analisi e di *reporting* dei dati stessi.

A tale scopo risulta quindi indispensabile svincolarsi da analisi aziendali legate ai tradizionali indicatori economici e patrimoniali, per proiettarsi verso indicatori di prestazione (c.d. *KPI*), che consentono di misurare in modo compiute e in quale misura gli obiettivi prefissati (sia operativi che strategici) sono stati raggiunti.

Altrettanto rilevante risulta essere l'utilizzo di strutture tecnologiche *in cloud* (a disposizione delle maggiori piattaforme software mondiali) che consentono di rendere interattiva ed accessibile da differenti utenti/postazioni l'attività di analisi e *reporting* sui dati tramite sistemi di *business intelligence*. Non è quindi utopistica la visione del commercialista quale *trait d'union* tra management e IT aziendale.

CAPITOLO 2.2 IT governance e COBIT

Un'azienda che può contare sulla digitalizzazione dei propri processi può autorizzare una mappatura completa e reale delle proprie attività, così da poter intervenire con azioni correttive al fine di migliorare puntualmente le proprie performance. In questo modo si può agire per affinare il coordinamento tra le varie unità aziendali: prendere decisioni razionali su dati in tempo reale in merito alla gestione del *business*; aggiornare gli obiettivi; ridurre gli sprechi di tempo e di risorse; condividere le informazioni; instaurare un meccanismo di miglioramento continuo delle attività aziendali.

Tra le varie linee guide emanate, quella che svolge un ruolo determinante nell'indirizzare le aziende all'implementazione di un sistema di *governance* e gestione dell'IT è sicuramente il *framework Control Objectives for Information and related Technologies* (di seguito, COBIT) emanato dall'*Infor-*

mation System Audit and Control Association. A tale *framework* si affianca l'Agazia Europea per la Sicurezza delle Reti che amplia le *best practice* strettamente riguardanti la gestione del rischio IT, al fine di trovare un approccio integrato alla gestione per individuare, misurare, monitorare e controllare i rischi. L'attuazione di tali indicazioni necessita di essere basata su un'adeguata individuazione e misura del rischio, commisurata alle dimensioni aziendali.

COBIT è dunque un modello (c.d. *framework*) per la gestione della Information and *Communication Technology*, sviluppato per la prima volta nel 1996 da ISACA, regolato e organizzato poi dall'*IT governance Institute* quale *framework* di riferimento che fornisce meccanismi di controllo; esso rappresenta un quadro completo per l'implementazione della *IT governance*, con una prospettiva di controllo molto forte. COBIT 5, l'ultima versione in uso, fornisce un quadro globale che aiuta le imprese a raggiungere gli obiettivi per il governo e la gestione delle imprese nell'ambito della IT e precisamente aiuta le imprese a creare il valore ottimale dall'IT, mantenendo un equilibrio tra la realizzazione delle prestazioni e l'ottimizzazione dei livelli di rischio e l'uso delle risorse, prendendo in considerazione gli interessi connessi agli *stakeholder* interni ed esterni. COBIT 5 è un documento generico, utile per le imprese di tutte le dimensioni e forme commerciali, no-profit o operanti nel settore pubblico.

Tale *framework* si basa su cinque principi fondamentali:

- *Meeting stakeholder needs*: le imprese esistono per creare valore per i propri *stakeholder* mantenendo un equilibrio tra la realizzazione delle prestazioni e l'ottimizzazione del rischio e l'uso delle risorse;
- *Covering the Enterprise End-to-end*: integra la *enterprise governance* dell'IT in azienda; copre tutte le funzioni e i processi all'interno dell'impresa, non concentrandosi solo sulla funzione IT, ma trattando tutte le informazioni e le tecnologie correlate¹⁵; considera gli aspetti *IT-related* di *governance* e di gestione abilitanti a tutti i livelli aziendali;
- *Applying a single, Integrated Framework*: COBIT 5 si allinea con altre norme e discipline di alto livello e, quindi, può servire come quadro generale per la *governance* e la gestione dell'IT aziendale;
- *Enabling a holistic approach*: un'efficiente ed efficace gestione dell'IT nelle imprese richiede un approccio olistico, che tenga conto di diversi componenti che vi interagiscono. Definisce un insieme di fattori abilitanti, ovvero tutto ciò che può contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'impresa. Vengono stabiliti: principi, politiche e quadri, processi, strutture organizzative, cultura, etica e comportamento, informazioni, servizi, infrastrutture e applicazioni, persone abilità e competenze;
- *Separating Governance from management*: COBIT fa una separazione tra la *governance* e la gestione. Mentre la *governance* garantisce agli *stakeholder* ciò di cui hanno bisogno, valuta le condizioni e le opzioni per la determinazione degli obiettivi determinandone la direzione, la gestione implementa i piani predefiniti, costruisce e monitora le attività volte al raggiungimento degli obiettivi aziendali, allineandole con la strategia definita a livello di *governance*.

La *governance* IT aziendale mira a raggiungere la creazione di valore per l'organizzazione attraverso un allineamento strategico dell'IT con gli scopi e gli obiettivi delle aziende, riducendo dei rischi IT al fine di aumentare l'efficacia dell'attività aziendale.

Un sistema di *IT governance* è caratterizzato dalle seguenti 5 aree:

1. l'allineamento strategico: l'impegno combinato e coordinato di strategie, processi, investimenti e aspetti decisionali per supportare le finalità e gli obiettivi di un'organizzazione;
2. creazione di valore: assicura che l'IT produca i benefici promessi (valore) rispetto agli obiettivi strategici, tenendo sotto controllo i relativi costi. Un'effettiva erogazione del valore può essere conseguita solo se vengono gestiti i costi effettivi e il ROI. L'IT dovrebbe essere allineato con le strategie e le finalità di *business* (allineamento strategico), per fornire valore garantendo infrastrutture che consentano alle aziende di entrare in nuovi mercati, aumentare il fatturato complessivo, ecc.;
3. gestione delle risorse: garantisce che le risorse IT (applicazioni, informazioni, infrastrutture, e risorse umane) siano usate in modo responsabile ed efficace;
4. risk management: assicura che i rischi informatici siano opportunamente gestiti, in modo da garantire una buona *governance* aziendale a *stakeholder*, dipendenti, fornitori, clienti ecc.;
5. misurazione delle performance: misura le prestazioni della strategia IT, mediante l'uso di una *balanced scorecard IT*, che ha come obiettivo quello di tradurre le strategie competitive in indicatori di performance (*scorecard*), assicurando equilibrio tra le prestazioni di breve termine¹⁶ e quei fattori non finanziari che dovrebbero condurre l'impresa a prestazioni superiori e sostenibili nel tempo (per es. la soddisfazione del cliente)¹⁷.

In quest'ottica l'allineamento strategico, la gestione delle risorse e la misurazione delle performance possono essere classificate come i *driver* dell'*IT governance*; mentre la creazione di valore e il risk management possono invece essere considerati come i risultati del processo stesso.

In particolare l'*IT risk management* e la sicurezza delle informazioni, a seguito di ripetuti attacchi informatici, sono divenuti componenti essenziale della *governance*, sia essa in ambito IT che in ambito complessivo.

L'efficacia dei controlli è necessaria per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati. Per raggiungere questi obiettivi le aziende devono applicare opportuni sistemi di gestione dei rischi attraverso un processo di individuazione, valutazione e commisurazione delle informazioni alla sensibilità e alla complessità del loro profilo di rischio IT.

L'esigenza di implementare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) è sempre più avvertita in ambito aziendale, ove si registra un notevole aumento dei rischi, nella consapevolezza che la tecnologia dell'informazione rappresenta oggi il pilastro dei processi produttivi aziendali.

Lo sviluppo di un SGSI si basa:

- sulla riservatezza: le informazioni devono essere rese disponibili solo agli utenti autorizzati (che ne necessitano per la loro operatività) e l'accesso deve essere sottoposto a controllo. Le informazioni caratterizzate da un elevato livello di riservatezza devono essere protette mediante crittografia.

¹⁶ Misurate attraverso parametri di natura economico-finanziaria, come cash flow, vendite, ROE, ecc.

¹⁷ Suggestivo di guardare l'organizzazione da quattro differenti prospettive: prospettiva dei clienti, dei processi interni di gestione, dei processi di apprendimento e di crescita, prospettiva finanziaria.

fia e devono essere gestite con modalità adeguate al fine di impedire manomissioni e/o modifiche non autorizzate;

- sulla disponibilità delle informazioni stesse per gli utenti autorizzati.

La costituzione, il mantenimento e il continuo aggiornamento di un SGSI garantiscono che la società utilizzi un approccio sistematico per l'identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni.

Per essere efficace il SGSI deve:

- avere il continuo sostegno e impegno da parte del top management dell'organizzazione;
- essere gestito centralmente sulla base di una strategia comune e della politica di tutta l'organizzazione;
- essere parte integrante della gestione complessiva dell'organizzazione e riflettere gli obiettivi di controllo e il grado di garanzia richiesto;
- svolgere solo le attività necessarie, evitando situazioni di sovra-controllo e di spreco di risorse preziose;
- essere basato sulla formazione continua e sulla sensibilizzazione del personale;
- essere un processo continuo.

Parimenti lo sviluppo di un SGSI deve passare attraverso alcune fasi fondamentali: definizione di politica di sicurezza; definizione di SGSI e campo di applicazione; valutazione dei rischi; *risk management*; selezione di controlli adeguati.

Le piccole imprese con limitate infrastrutture di sistemi IT, il cui funzionamento non richiede la movimentazione, lo stoccaggio e il trattamento di dati personali o riservati, di solito affrontano rischi che presentano minore probabilità o impatto. Queste realtà sono generalmente propense a non mantenere il SGSI indipendente, trattando i rischi per la sicurezza dell'informazione all'interno del più ampio sistema di gestione dei rischi.

CAPITOLO 2.3 *Business case*

Il caso aziendale approfondito intende declinare con evidenza operativa come l'implementazione di differenti mezzi tecnologici offerti dalla digitalizzazione di determinati processi abbia permesso di ottimizzare le strategie aziendali fortemente orientate verso l'innovazione e la dinamicità.

La società oggetto di analisi è una tipografia industriale attiva nello stampaggio di etichette alimentari da oltre 30 anni, nata in quel territorio italiano ad oggi definito *food valley*, al servizio delle maggiori realtà imprenditoriali del comparto. La tipografia produce etichette cartacee, adattandole con un proprio ufficio grafico nei vari formati, colori e forme, sulla base delle specifiche esigenze dei clienti, ovvero tipicamente primari player del *food* continentale.

La società, a conduzione familiare, con decenni di attività ed esperienza nel settore, ha da sempre mantenuto una elevata attenzione al tema dell'innovazione, con riferimento non solo al prodotto

fornito, quanto anche alla gestione interna dei processi e alla digitalizzazione dei flussi dei dati internamente prodotti. La proprietà, da tempo, è infatti incentrata su di una *modern thinking* basata sulla digitalizzazione dei flussi dati. Ciò con particolare riguardo all'ottimizzazione dei tempi di lavorazione delle stampanti industriali, al raggruppamento degli ordini simili per ridurre i fermi macchina e mirando sempre a una piena efficienza lavorativa.

Si tenga conto che la società negli ultimi anni ha registrato un significativo aumento del proprio fatturato, incentrando la produzione sullo stampaggio di prodotti a elevata marginalità escludendo di fatto dal listino tutte le referenze a bassa marginalità. Questo ha comportato una inevitabile riduzione del portafoglio clienti interessati alle sole referenze *low*, a oggi non più fornite.

La società, al fine di migliorare la propria performance e avvalendosi di un esperto *advisor*, ha ideato un efficace controllo di gestione, ponendo massima attenzione sui costi di produzione e sul miglioramento delle tempistiche dettate dall'utilizzo delle macchine industriali.

Nell'ambito della mappatura delle aree aziendali, la tipografia ha individuato le seguenti KPI.

1. *Finance*, ove l'*advisoral* fine di misurare le performance economico finanziarie dell'azienda ha espresso tre indicatori relativi alla performance economico finanziaria dell'azienda, quali:
 - solidità del *business*: tende a riflettere l'andamento dei ricavi come variazione percentuale sull'anno precedente;
 - capacità reddituale: esprime la capacità dell'azienda di generare reddito con la gestione "operativa";
 - solidità patrimoniale - indebitamento finanziario al netto della liquidità corrente e patrimonio netto: riflette la capacità dell'azienda di onorare il proprio debito finanziario.
2. Clienti, ove si sono individuati tre indicatori inerenti la gestione dei clienti e le politiche di vendita, quali:
 - concentrazione: riflette il rischio dell'azienda in termini di concentrazione del fatturato;
 - base clienti: descrive il saldo tra i clienti acquisiti durante l'esercizio ed i clienti presenti dall'anno precedente che non hanno generato vendite nell'esercizio di riferimento;
 - reclami e rimborsi: esprime la qualità delle vendite.
3. Processi, ove vengono riportati gli indicatori che riflettono la performance dei processi ritenuti *core*:
 - carta: esprime la gestione del processo di lavorazione della carta (acquistata in imballi grezzi dalle cartiere fornitrici), sia in termini di tempo di evasione ordine che di produttività (produzione nell'unità di tempo);
 - etichette: riflette la gestione del processo di produzione del prodotto finito, in termini di efficienza del tempo macchina, produttività e resa qualitativa di stabilimento;
 - taglio e spedizione: esprime la capacità dell'azienda di trasformare in vendite i prodotti in uscita dalle linee produttive, in termini di differimento temporale tra evasione dell'ordine da parte della produzione e spedizione al cliente finale e di differenza tra metri quadrati prodotti e fatturati.
4. Innovazione e crescita, misurate monitorando il proprio sviluppo organizzativo e incentrandosi sui seguenti step:
 - formazione: esprime l'investimento dell'azienda nella crescita del *know-how* interno, sia in

- termini di ore di formazione tecnica che manageriale;
- investimenti tecnologici: riflette le risorse dedicate al miglioramento tecnologico, in termini di CapEx (*Capital Expenditures*, ossia spese capitalizzabili in più esercizi);
 - soddisfazione dipendenti: esprime l'immagine che l'azienda offre di sé ai propri lavoratori e, conseguentemente, la produttività che questi riescono a esprimere, in relazione al contesto motivazionale in cui operano.

La tipografia, da oltre un decennio e con cadenza semestrale, aggiorna questi dati con l'obiettivo di monitorare continuamente i propri flussi, al fine di rilevare eventuali carenze e perdite di resa nei processi, intervenendo celermente nel contesto produttivo.

La digitalizzazione nel caso di studio affrontato è stata essenziale per l'ottenimento degli output informativi succitati. Attraverso particolari funzioni del sistema gestionale, i dati relativi alle performance realizzate, con particolare attenzione ai dati relativi alle giacenze di magazzino e alla movimentazione delle rimanenze, vengono analizzati e confrontati con quelli del budget per le opportune analisi del controllo di gestione. Le informazioni prodotte vengono successivamente gestite e conservate in una banca dati di *business intelligence* in modo da poterne garantire libero accesso a tutti gli operatori aziendali preposti all'analisi ed alla valutazione dei dati in qualsiasi momento.

Allo stato attuale, avendo a disposizione questo tipo di informazioni, l'azienda ha notevolmente migliorato l'efficienza e le performance del processo industriale, registrando una significativa riduzione degli scarti, operando adeguamenti per il miglioramento della propria strategia commerciale e tecnologica, nonché monitorando le potenzialità produttive del processo continuo di fabbricazione. La digitalizzazione ha altresì permesso un coinvolgimento maggiore da parte del personale, il quale si è sentito parte integrante nella gestione dell'azienda. L'*advisor*, nell'ambito delle verifiche eseguite nel corso dell'aggiornamento semestrale, non manca di incentivare costantemente gli apicali a mantenere monitorati i livelli di marginalità rilevati, continuando ad investire, oltre che nell'aggiornamento tecnologico della propria struttura di controllo, anche nella formazione continua dei propri dipendenti, considerati attori principali di ogni singolo processo produttivo.

CAPITOLO 3

IL *FINTECH*: QUALI RISVOLTI PER LA PROFESSIONE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA?

A cura di Giovanni Enrico Passarini, Dottore Commercialista in Bologna

L'innovazione tecnologica applicata al mondo della finanza, il cosiddetto *Fintech*, sta letteralmente modificando i paradigmi che fino a poco tempo fa guidavano questo settore.

Facilità di accesso, minori costi, maggiore efficienza sono solo alcune delle conseguenze che questa rivoluzione sta apportando al mondo dei servizi finanziari. Ciò che ora è considerato innovazione in breve tempo sarà considerato uno standard da conoscere ed usare nel modo migliore per la propria attività.

In un contesto così mutevole e tuttora poco definito da un punto di vista normativo, la figura del dottore commercialista potrà fungere da guida e da connettore tra i propri clienti e questi nuovi strumenti. Strumenti che tramite il loro corretto utilizzo potranno permettere di conseguire una maggiore efficienza del business con conseguenti risparmi di tempo e di risorse.

Il *Fintech* rappresenta quindi un nuovo campo di specializzazione che può permettere ai professionisti di ampliare il proprio portafogli servizi e di rendere più solido ed efficiente quello attuale.

CAPITOLO 3.1 *Il Fintech*

Dall'inizio degli anni 2000 l'utilizzo diffuso delle nuove tecnologie in ambito ICT ha profondamente cambiato il mondo da molteplici angolazioni; l'*Information Technology* è prepotentemente entrata nella vita di tutti i giorni, influenzandone diversi aspetti, dai rapporti interpersonali alle metodologie di lavoro.

Un settore che negli ultimi anni sta sperimentando una repentina innovazione derivante dall'utilizzo delle tecnologie digitali è quello dei servizi finanziari. Agli intermediari tradizionali, come ad esempio banche ed SGR, si stanno affiancando una moltitudine di nuovi attori economici che, grazie alle tecnologie digitali, offrono nuovi modelli di business che stanno ridisegnando l'ecosistema finanziario globale.

L'applicazione delle nuove tecnologie al mondo della finanza prende il nome di *Fintech*.

Il fenomeno del *Fintech* abbraccia tutti i settori dell'intermediazione bancaria e finanziaria semplificandone le modalità di fruizione da parte della clientela, migliorandone l'efficienza e abbattendo i confini territoriali mediante canali distributivi esclusivamente telematici.

Grazie all'integrazione tra tecnologia e modelli di business tradizionali sono state portate avanti iniziative imprenditoriali che hanno rivoluzionato un settore chiuso come quello finanziario, soddisfacendo un bisogno inespresso da parte degli utenti di servizi diretti, veloci, trasparenti ed economici. Le principali declinazioni del *Fintech* possono essere raggruppate in quattro macrocategorie che andremo ad illustrare nel dettaglio.

Accesso al credito / Reperimento risorse finanziarie

Si tratta dell'insieme di metodologie e processi atti a permettere all'utente di reperire risorse finanziarie utilizzando canali diversi rispetto a quelli tradizionali. L'innovazione di processo in questo campo deriva dalla possibilità fornita dal web di mettere in contatto chi ha bisogno di liquidità con una moltitudine di potenziali finanziatori. I fondi possono quindi essere ottenuti in maniera diffusa, raccogliendoli da più controparti (è il caso, per esempio, delle piattaforme di *crowdfunding* o di *P2P lending*) o in maniera più tradizionale, relazionandosi con un singolo interlocutore (come nel caso delle piattaforme di *invoice trading* o di *factoring digitale*). Grazie anche all'utilizzo dei *big data*, queste piattaforme effettuano un calcolo del rating creditizio dell'utente e del cliente di cui si sta cedendo il credito, permettendo di privilegiare le PMI virtuose che con strumenti tradizionali faticerebbero ad accedere al credito bancario, sempre più complesso da ottenere.

Valute virtuali

Le valute virtuali, tra le quali la più conosciuta e diffusa è il *Bitcoin*, sono strumenti di pagamento non monetari, creati tramite un protocollo informatico basato su un sistema crittografato chiamato *Blockchain*. La *Blockchain* non è altro che un database condiviso, nel quale vengono racchiusi tutti i dati delle transazioni effettuate con la valuta virtuale. Questa struttura trasparente, unita alle automazioni informatiche, assicura un controllo sicuro e costante del sistema e, contemporaneamente, garantisce la totale solidità della piattaforma e la protezione dei dati. Grazie a questi punti di forza la Blockchain si sta affermando in tantissimi altri campi; alcune aziende italiane come Barilla o Perugina ne stanno sperimentando l'applicazione per monitorare e tracciare il percorso dei propri prodotti, dal fornitore al consumatore finale, con l'obiettivo di garantire la qualità e combattere la contraffazione¹⁸.

Le valute virtuali, non essendo emesse né garantite da una banca centrale e non essendo necessariamente legate ad una valuta legalmente istituita, non possiedono lo status giuridico di valuta o moneta, ma sono accettate dalle persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio. Possono essere quindi trasferite, memorizzate e scambiate elettronicamente¹⁹.

Questa mancanza di controllo da parte delle banche centrali ha contribuito, assieme ad altri fattori, alla diffusione delle valute virtuali come metodo alternativo di pagamento, ma ha anche alimentato la nascita di dubbi riguardo la liceità del loro utilizzo e l'aleatorietà del loro valore.

Pagamenti

Il settore dei pagamenti elettronici, un tempo appannaggio solo del settore bancario e degli intermediari finanziari tradizionali, oggi è considerato il settore più maturo del *Fintech*. Sia le grandi aziende provenienti da settori differenti, come Apple e Samsung, che realtà più piccole come l'italiana *Satispay*, hanno iniziato a commercializzare servizi di pagamento digitali che hanno come punti di forza la velocità dei pagamenti, le limitate o assenti commissioni bancarie e la possibilità di accedere al servizio ovunque e in qualsiasi momento. Un'ulteriore spinta allo sviluppo di questi strumenti è stata data anche dalla Direttiva Europea PSD2 del 2015 che ha di fatto aperto il mercato anche ad attori

¹⁸ P. SOLDAVINI, Cioccolatini e pesto: così il made in Italy entra in blockchain, Il Sole 24 Ore, 29 Maggio 2018.

¹⁹ Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (EP-PE_TC1-COD(2016)0208), Parlamento europeo 2014-2019, Documento legislativo consolidato del 19/04/2018.

terzi, suggerendo alle banche di non ostacolare i consumatori nell'utilizzo di nuovi servizi, permettendo agli operatori finanziari terzi di ottenere informazioni sui singoli clienti ed incrementando lo standard di sicurezza delle transazioni finanziarie²⁰.

Attività di investimento

All'interno di questo settore sono comprese quelle realtà, come l'italiana MoneyFarm, che offrono servizi di trading e di consulenza finanziaria interamente online, tramite l'ausilio di moderni algoritmi di pianificazione d'investimento. L'utilizzo della tecnologia e il diverso approccio di questi operatori economici permette all'utente di avere una panoramica in tempo reale dei propri investimenti in maniera trasparente, limitando l'apporto umano. Tramite i moderni sistemi di *roboadvisory* l'utente viene seguito da una controparte informatica che, grazie alle tecnologie di *machine learning* e di intelligenza artificiale, promette di fornire una consulenza di livello, seppur ancora parzialmente limitata rispetto a quella tradizionale.

Sebbene il mondo della finanza sia ancora all'inizio del suo processo di digitalizzazione, molto è già stato fatto negli ultimi anni. Le previsioni di crescita del mercato del *Fintech* sono più che rosee, alimentate soprattutto dal segmento di utenti nati dopo il 1980, i cosiddetti *millennial*, che si stanno affermando come i veri e propri *lead user* di questi servizi. Tecnologie che oggi sembrano avveniristiche o di nicchia presto diventeranno degli standard. Gli intermediari finanziari tradizionali lo hanno compreso, molti di essi hanno infatti cominciato ad investire nel settore del *Fintech*. D'altronde, la rivoluzione dell'ecosistema finanziario è iniziata e chi non la segue rischia di essere tagliato fuori dal mercato.

CAPITOLO 3.2 La situazione italiana

In Italia il panorama del *Fintech* è in decisa crescita, seppur a ritmi e livelli molto inferiori rispetto ad altre realtà europee, come ad esempio la Gran Bretagna.

Secondo i dati del Registro delle Imprese, in Italia sono presenti oltre 7.200 startup innovative (maggio 2017), di cui 235 categorizzabili come realtà operanti nel settore *Fintech*. Inoltre, i capitali raccolti dalle realtà *Fintech* italiane ammontano nel 2016 a 33,6 milioni di euro, in netta crescita (ben il 77%) rispetto al 2015²¹.

Nel 2017 per la prima volta Deloitte ha inserito l'Italia nella classifica dei *Fintech Hub* mondiali; Milano è considerata la città più adatta a strutturare e sviluppare una startup in ambito *Fintech* nel nostro paese.

Molti intermediari finanziari tradizionali stanno cominciando a sviluppare progetti internamente o in

²⁰ G. CARETTO, V. GIARDINELLI, M. GUERRIERO, A. SPERANDIO, Libro Bianco su Fintech e pagamenti digitali, Start Magazine, febbraio 2018.

²¹ Fonte dati: *Le aziende del Fintech in Italia 2017*, studio condotto da Net Consulting3 e PWC.

collaborazione con startup o aziende esterne. Alcune realtà, come Banca Sella, promuovono l'espansione del *Fintech* in Italia grazie alla creazione di *hub* e incubatori di impresa, all'interno dei quali è stato strutturato un processo atto a favorire lo sviluppo delle realtà *Fintech*. È il caso del *Fintech District* di Milano, a cui aderiscono ben 32 aziende fra startup e realtà ben più consolidate²².

Se dal punto di vista delle aziende, degli intermediari finanziari e degli investitori privati il fermento è visibile, meno marcato, se non assente, è stato l'intervento del legislatore e del governo più in generale. L'assenza di una normativa che indirizzi gli attori economici verso una direzione comune e che permetta di creare un ambiente di collaborazione tra gli intermediari tradizionali e le società del *Fintech* è una grave lacuna che ostacola lo sviluppo di un ambiente efficiente e trasparente.

Qualcosa però si inizia ad intravedere all'orizzonte: a fine luglio 2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha organizzato un tavolo di confronto sul *Fintech* e successivamente, a settembre 2017, è partita un'indagine conoscitiva in Commissione Finanze, presso la Camera dei Deputati, per indagare sul fenomeno e promuovere iniziative atte a normare alcuni aspetti della materia²³.

Anche dal punto di vista fiscale l'Italia ha, seppur lentamente, intrapreso un percorso normativo.

In risposta all'interpello n. 956-39-2018 l'Amministrazione Finanziaria ha preso posizione riguardo alla tassazione dell'attività di intermediazione tra valute tradizionali ed i *Bitcoin*, specificando che, qualora questo scambio fosse svolto in modo professionale ed abituale, esso costituisce un'attività rilevante agli effetti dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRES/IRPEF. Sono stati inoltre specificati i principi generali di tassazione delle suddette attività anche nel caso di un loro esercizio al di fuori dall'attività d'impresa²⁴.

La Legge di Bilancio 2018 ha inoltre introdotto uno specifico regime fiscale per i proventi derivanti da attività di *peer to peer lending* percepiti da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio dell'attività di impresa²⁵. Il *peer to peer lending*, secondo la definizione specificata dal legislatore, è uno strumento fornito da piattaforme on-line, attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere, ad una pluralità di potenziali finanziatori, finanziamenti per uso personale o d'impresa.

Tali proventi, inquadrati come redditi di capitale, non concorreranno più alla formazione del reddito complessivo del percettore da assoggettare ad imposizione progressiva IRPEF, ma sconteranno un'imposizione tramite una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%; questa alternativa permette di ottenere un risparmio fiscale per tutti coloro la cui aliquota marginale ecceda quella dell'imposta sostitutiva.

Siamo ancora all'inizio di un processo normativo lungo ed articolato; molte delle norme in vigore non sono adeguate a gestire questo particolare contesto innovativo, essendo figlie di periodi storici

²² Fonte dati: *Le aziende del Fintech in Italia 2017*, studio condotto da Net Consulting3 e PWC.

²³ G. CARETTO, V. GIARDINELLI, M. GUERRIERO, A. SPERANDIO, *Libro Bianco su Fintech e pagamenti digitali*, Start Magazine, febbraio 2018.

²⁴ Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 956-39/2018 del 22/01/2018.

²⁵ M. ALTOMARE, *Fintech e fisco: le agevolazioni per il peer to peer lending*, Corriere tributario 16/2018.

ormai passati e non più al passo coi tempi. La speranza è che vengano introdotte iniziative atte ad uniformare e a normare un settore in decisa crescita che nel solo Regno Unito genera ben 136 mila posti di lavoro indiretti.

CAPITOLO 3.3 Il *Fintech* e la professione

All'interno di questo contesto in grande fermento, ma per il momento poco definito dal punto di vista normativo, le possibilità offerte dal *Fintech* nei confronti della libera professione sono potenzialmente molteplici.

È importantissimo sottolineare come una conoscenza teorico-pratica delle potenzialità offerte dal *Fintech* permetterà ai professionisti di essere preparati a recepire le normative future, indirizzando meglio la clientela all'utilizzo di questi strumenti.

Sarà possibile guidare i privati o le aziende nel processo di apprendimento all'utilizzo del *Fintech*, sia da un punto di vista fiscale che da un punto di vista pratico-operativo, ampliando di conseguenza il portafoglio di servizi offerti dallo studio professionale.

In un periodo dove le attività tradizionali, come la contabilità e la consulenza fiscale di base, vedono eroso il loro valore aggiunto, è fondamentale per il dottore commercialista del futuro rimanere al passo con il progresso tecnologico, ampliando le competenze offerte dalla propria figura professionale. Gli strumenti offerti dal *Fintech*, data la loro maggiore efficienza e la loro minore onerosità rispetto alle controparti tradizionali, possono permettere ai clienti dello studio professionale di incrementare la loro redditività, diminuendo i costi di gestione e migliorando i loro processi interni ed esterni. Sarà possibile, inoltre, snellire ed accorciare la catena del valore, liberando risorse utili ad un incremento delle performance aziendali.

La padronanza degli strumenti del *Fintech*, unita alla profonda conoscenza dei business gestiti dalla clientela dello studio, può aprire nuovi campi di consulenza perfettamente integrati con gli altri servizi già offerti dagli studi professionali, come ad esempio il controllo di gestione, sostanziandosi in una sinergia proficua sia per il professionista che per il cliente.

Il *Fintech* può quindi essere considerato un volano per altre attività a maggior valore aggiunto che alcuni studi professionali faticano a promuovere verso i propri clienti.

A mero titolo di esempio, uno strumento di *Fintech* che ha diretti risvolti sui dati di bilancio e sulla liquidità delle attività dei nostri clienti è l'*invoice trading*, una forma di factoring digitale offerto, con modalità differenti, da piattaforme online come le italiane *Credimi*, *Cashme*, *Demetra Capital* e *Workinvoice*.

L'*invoice trading* consiste nella cessione del credito derivante da una fattura commerciale in cambio di un anticipo in denaro, il tutto formalizzato tramite una piattaforma *crowd on-line*. Un servizio del tutto simile a quello dell'anticipo fatture bancario o del factoring tradizionale, ma più veloce e meno

oneroso.

Questo è il tipico caso dove l'utilizzo della tecnologia ha reso più fruibile e più efficiente una pratica già in essere presso le aziende, ovvero il factoring o l'anticipo di fatture bancario.

Vedremo, tramite un breve esempio numerico, i benefici che un'attività economica può sperimentare tramite l'utilizzo di un servizio snello e veloce come quello del factoring digitale.

CAPITOLO 3.4 Factoring digitale

Le tempistiche medie di riscossione delle fatture in Italia sono sempre più lunghe, con un impatto negativo sulla liquidità e sulla posizione finanziaria delle imprese.

Secondo una ricerca dell'Osservatorio *Supply Chain Finance* della *School of Management* del Politecnico di Milano, in Italia si attendono in media 98 giorni per l'incasso dei crediti commerciali e 124 giorni per il pagamento dei debiti (dati 2016). Il mercato potenziale del *supply chain finance* in Italia è il più grande d'Europa, pari a 637 miliardi di euro (di cui il 74% di crediti verso clienti). Solo il 23% di questo mercato risulta però servito da modalità di *supply chain finance*, le quali sono al giorno d'oggi principalmente tradizionali come l'anticipo fattura (75 miliardi di euro) e il *factoring* (58 miliardi di euro).

Negli ultimi tempi si stanno diffondendo, grazie alla diffusione del *Fintech*, nuove soluzioni come l'*invoice trading* e l'*invoice auction* che permettono alle imprese di effettuare, tramite piattaforme online, la cessione del credito derivante da una fattura commerciale con tempistiche e costi decisamente migliori rispetto alle forme di factoring e di anticipo fattura tradizionali.

Questi servizi permettono di accelerare i tempi per l'erogazione degli anticipi sui crediti commerciali ceduti, liberando liquidità e fornendo un canale di accesso al credito alternativo a quello bancario, sempre più chiuso e di difficile accesso.

Questa tipologia di factoring, specialmente nella sua declinazione pro soluto, può migliorare il rating creditizio delle imprese che ne fanno uso.

Di seguito vi forniamo un esempio pratico, comparando i benefici sul bilancio delle imprese delle nuove tipologie di *invoice trading* e factoring pro soluto rispetto al tradizionale anticipo fattura bancario.

²⁶ https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/supply-chain-finance (sito consultato nel settembre 2018).

SITUAZIONE PATRIMONIALE AZIENDA X

Attivo		Passivo	
Rimanenze	50.000,00	Debiti v. banche	500.000,00
Crediti v. clienti	650.000,00	Debiti v. fornitori	300.000,00
Disponibilità liquide	200.000,00	Patrimonio netto	100.000,00
Totale attivo	900.000,00	Totale passivo	900.000,00

Ipotesi di anticipo fattura di euro 50.000,00 in banca

L'anticipo di una fattura commerciale in banca produce un incremento della liquidità disponibile a fronte di un aumento del debito finanziario verso le banche, mantenendo inalterata la voce crediti verso clienti. Almeno inizialmente, l'aumento del valore delle disponibilità liquide nell'attivo dello stato patrimoniale e l'aumento dei debiti nel passivo manterranno inalterati i valori di capitale circolante commerciale (somma algebrica tra magazzino e crediti commerciali al netto dei debiti verso fornitori) e della posizione finanziaria netta (debiti finanziari al netto delle disponibilità liquide) del bilancio dell'impresa. L'utilizzo della liquidità ottenuta con l'anticipo fattura per il pagamento delle attività caratteristiche dell'impresa (stipendi, fornitori, ecc..) comporterà un peggioramento della posizione finanziaria netta e di conseguenza del rating creditizio dell'azienda.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AZIENDA X POST ANTICIPO BANCARIO

Attivo		Passivo	
Rimanenze	50.000,00	Debiti v. banche	550.000,00
Crediti v. clienti	650.000,00	Debiti v. fornitori	300.000,00
Disponibilità liquide	250.000,00	Patrimonio netto	100.000,00
Totale attivo	950.000,00	Totale passivo	950.000,00

Ipotesi di cessione di una fattura di euro 50.000,00 mediante piattaforme di invoice trading o factoring pro soluto

In questo caso la cessione del credito determina una riduzione dei crediti verso clienti ed un contestuale aumento delle disponibilità liquide. Non essendosi aperta, come nell'esempio precedente, la voce di debito nel passivo dello stato patrimoniale ed essendo calata la voce crediti verso clienti, il capitale circolante commerciale diminuisce generando liquidità e la posizione finanziaria netta migliora. Anche nel caso di utilizzo della liquidità ottenuta per il pagamento delle attività caratteristiche dell'impresa, la posizione finanziaria netta presenterà comunque un valore migliore rispetto all'esempio precedente²⁷.

²⁷ Per praticità non sono stati presi in considerazione gli effetti derivanti dagli oneri finanziari, l'importo inferiore al 100% dell'anticipo e dal costo della cessione.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AZIENDA X POST FACTORING PRO SOLUTO

Attivo		Passivo	
Rimanenze	50.000,00	Debiti v. banche	500.000,00
Crediti v. clienti	600.000,00	Debiti v. fornitori	300.000,00
Disponibilità liquide	250.000,00	Patrimonio netto	100.000,00
Totale attivo	900.000,00	Totale passivo	900.000,00

La maggiore diffusione della modalità pro soluto, normalmente più onerosa e difficile da ottenere, tipica degli strumenti del *Fintech*, deriva anche dall'utilizzo dei big data che permettono di calcolare un rating creditizio più sicuro; infatti il rating viene calcolato non solo per l'azienda richiedente il credito ma anche per la sua controparte, la società cliente, spostando verso di essa il focus del merito creditizio.

La possibilità di accedere in maniera più facile e veloce a questa tipologia di servizi permette alle imprese di incrementare la propria liquidità, migliorando contestualmente il proprio rating creditizio.

Questo *case study* è solo un esempio di come si possa migliorare le proprie performance aziendali mediante gli strumenti che il *Fintech* ci mette a disposizione. La figura del dottore commercialista, in questo frangente, può permettere alle imprese di capire quali strumenti tecnologici possano essere più idonei alla propria attività e come integrarli al meglio.

CAPITOLO 3.5 Conclusioni

Il settore del *Fintech* è un mondo, ancora per molti aspetti, nuovo e in rapida e continua evoluzione. L'Italia ha una posizione di assoluta arretratezza rispetto al resto dell'Unione Europea nello sviluppo delle tecnologie digitali. Qualche mese fa l'indice DESI²⁸ (Digital Economy and Society Index) della Commissione Ue per il 2018 ha evidenziato come il nostro Paese non riesca a tenere il passo, relegandoci al 26esimo posto su 29, davanti soltanto a Romania, Grecia e Bulgaria. L'indice in questione misura e mette in relazione cinque diversi indicatori: connettività, capitale umano, utilizzo di internet, integrazione della tecnologia digitale e servizi pubblici digitali.

La scarsa propensione agli investimenti, sia da parte del privato che del pubblico, è solo uno dei problemi alla base del fenomeno. Eppure, una maggiore digitalizzazione si tradurrebbe senza dubbio in maggior risparmio, maggior efficienza, ma anche in una maggiore trasparenza, con benefici anche dal punto di vista della semplificazione.

Inoltre, è strettamente necessario procedere ad un rinnovamento del sistema normativo italiano, al fine di renderlo idoneo ad integrarsi all'interno di un panorama tecnologico dinamico e in continua

²⁸ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi> (sito consultato nel settembre 2018).

evoluzione.

In questo scenario è ancora più semplice intuire come il supporto del dottore commercialista nell'utilizzo del *Fintech* e delle altre innovazioni digitali sia indispensabile nel supportare le imprese affinché possano sfruttare al massimo le potenzialità offerte da questi servizi. Con un'opportuna lungimiranza e preparazione, il professionista potrà assumere un ruolo chiave in tale processo, accompagnando le imprese attraverso la rivoluzione digitale del sistema finanziario chiamata *Fintech*.

CAPITOLO 4

GLI ASPETTI “LEGALI” DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

A cura di Antonio Di Rubba e Serena Giannuzzi, Dottori Commercialisti in Reggio Emilia

A fronte dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati (B2B), gli operatori economici si trovano a dover adeguare i loro processi interni e quelli amministrativi per farsi trovare pronti a questa grande rivoluzione digitale. Le variabili in gioco e da valutare sono molteplici, tra queste, la necessità di riorganizzare le risorse, il ricorso a nuove dotazioni informatiche e l'aggiornamento dei software gestionali.

Soprattutto le realtà di minori dimensioni si trovano ad affrontare diverse criticità: scarsa diffusione di competenze digitali del personale interno, resistenza al cambiamento dello stesso e mancanza di adeguate competenze normative necessarie per adeguarsi al 100% alle imposizioni previste dalla legge; tutti questi elementi potrebbero portare le aziende e i professionisti ad esternalizzare alcuni processi: in quest'ottica risulta essenziale conoscere quali siano le opportunità offerte dal mercato (ad esempio in materia di conservazione digitale dei documenti) e le adeguate tutele che imprese e professionisti devono aver cura di definire e contrattualizzare con i propri fornitori di servizi in outsourcing.

In questo scenario i commercialisti possono e potranno giocare un ruolo fondamentale, supportando e guidando i diversi players all'interno di un processo in corso di definizione.

CAPITOLO 4.1 Fatturazione elettronica: quadro normativo

La trasformazione digitale delle imprese italiane sta ricevendo un nuovo forte impulso dall'introduzione della Fatturazione Elettronica tra privati (o Fatturazione Elettronica B2B), entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, con l'Italia come apripista per tutta l'Unione Europea²⁹.

Il nuovo obbligo normativo italiano, inserendosi in un contesto Europeo che “spinge” verso la direzione di un “Mercato Unico Digitale” tramite una serie di provvedimenti, norme e regolamenti emanati dalla Comunità Europea³⁰, è stato possibile a seguito della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l'Italia ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Da uno studio³¹ pubblicato lo scorso 21 settembre 2018 dalla Commissione Europea, l'Italia è infatti risultata prima, in valore nominale, per evasione di IVA (35,9 miliardi di euro) e terza per maggior divario tra gettito previsto e quello effettivamente riscosso (25,9%).

La fatturazione elettronica tra privati può essere quindi considerata come l'ultimo di una serie interventi che l'Italia ha posto in atto in questi anni, come anticipato dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione (PA) e fornitori introdotto

²⁹ Fatta eccezione per l'introduzione facoltativa già sperimentata in Portogallo.

³⁰ Per citarne alcuni: eIDAS, GDPR, Public Procurement, Documento di Trasporto Elettronico, etc.

³¹ Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018 Final Report - CASE (Center for Social and Economic Research, Warsaw) and IEB (University of Barcelona - Barcelona Institute of Economics).

con l'art. 1, co. 209 L. 244/2007, entrato in vigore a partire dal 6 giugno 2014; obbligo poi esteso a tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali con l'art. 25 D.L. n. 66/2014.

Successivamente è stato emanato il D.Lgs. n.127/2015 che ha consentito ai contribuenti, dal 1° luglio 2016, l'utilizzo del servizio messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la messa a disposizione del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse.

La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 909, 915-917 e 928 L. 205/2017) - modificando l'art. 1 co. 3 Dlgs 127/2015 - ha quindi introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2019 un obbligo generalizzato, in luogo del previgente regime opzionale, di adozione della fattura elettronica e di trasmissione telematica dei dati relativi a tutte le operazioni (cessione di beni o prestazioni di servizi) effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia, demandando la definizione delle procedure operative ad un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 89757/2018, pubblicato il 30 aprile 2018, ha definito le regole relative:

- alla corretta predisposizione della fattura elettronica (e delle note di variazione);
- alla trasmissione e la ricezione dei file al Sistema di interscambio;
- ai controlli che il Sistema di interscambio effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da indicare nella fattura;
- al ruolo che gli intermediari possono assumere nell'ambito del processo di fatturazione elettronica;
- ai servizi a disposizione degli operatori per supportarli nella gestione del processo;

prevedendo la possibilità che alcuni servizi, sviluppati a beneficio degli utenti e a supporto dei processi di fatturazione elettronica, siano utilizzati anche da soggetti appositamente delegati.

CAPITOLO 4.2 Gli intermediari

All'interno del processo di fatturazione elettronica B2B, gli intermediari possono ricoprire un ruolo di primo piano per lo svolgimento di alcune attività che fino ad oggi esulavano dalla loro competenza:

- *trasmettendo* allo SdI le fatture elettroniche per conto del cedente/prestatore;
- *ricevendo* dallo SdI le fatture elettroniche per conto del cessionario/committente, che è tenuto a comunicare al cedente/prestatore "l'indirizzo telematico" (codice destinatario o PEC) dell'intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche da soggetti diversi da quelli ricompresi nell'elenco di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 22.7.98 n. 322 (c.d. "intermediari abilitati")³².

Per contro, solo gli intermediari abilitati possono essere delegati ad:

- accedere al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*"³³ al fine di consultare e acquisire le fatture elettroniche o i duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate;
- consultare i dati delle fatture transfrontaliere e i dati rilevanti ai fini Iva relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi con lo spesometro;

- accedere al servizio di “*Registrazione dell’indirizzo telematico*”³⁴ per la registrazione del canale e “dell’indirizzo telematico” prescelto per la ricezione dei file.

Come noto, la delega può essere conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal cessionario/commit-tente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate³⁵.

La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante, all’atto del suo conferimento; in assenza di tale indicazione, la durata sarà pari a 2 anni dalla data di sottoscrizione del modulo di conferimento. Ciascuna delega può essere revocata in qualsiasi momento.

Sulla base delle nuove procedure che l’Agenzia delle Entrate ha definito con Provvedimento n. 291241/2018 del 5 novembre 2018, l’intermediario può attivare le deleghe senza necessità di recarsi presso l’ufficio competente, e limitandosi a inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati essenziali all’attivazione.

L’Intermediario può procedere tramite:

³² Sono intermediari “abilitati”, nel senso inteso dall’art. 3 co. 3 del DPR 22.7.98 n. 322:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipol-lenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

³³ Il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” consente di:

- ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;
- consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva del soggetto delegante;
- consultare i dati Iva delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini Iva, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota Iva applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale;
- consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;
- esercitare e consultare le opzioni previste dal D.Lgs. 127/2015, per conto del soggetto delegante;
- consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva;
- indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
- utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

Attraverso le operazioni di cui ai precedenti punti da c) a g) sono consultabili informazioni a far data dal 1° gennaio 2017.

³⁵ Indipendentemente dalla modalità di conferimento, l’elenco delle deleghe conferite può essere consultato, da ciascun soggetto delegante, attraverso le apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata.

- invio massivo di più deleghe;
- invio puntuale tramite il portale Fatture e corrispettivi;
- invio tramite PEC³⁶ all'indirizzo delegafatturazioneelettronica@pecagenziaentrate.it allegando un file firmato digitalmente contenente copia della delega munita dell'autentica di firma e del documento di identità del sottoscrittore e la dichiarazione sostitutiva con cui si attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione³⁷.

Operativamente, l'intermediario abilitato, in presenza di invio massivo dovrà seguire la seguente procedura:

1. acquisizione del modulo di delega;
2. compilazione del file da inviare tramite l'apposito applicativo reso disponibile dall'Agenzia;
3. invio telematico dei dati tramite apposita applicazione di Entratel;
4. conservazione per 10 anni degli originali dei moduli acquisiti, con copia del documento di identità del delegante;
5. istituzione di un Registro cronologico delle Deleghe nominando un Responsabile delle deleghe.

Riteniamo doveroso segnalare, in questa sede, come le criticità maggiori che gli Intermediari hanno dovuto affrontare fino ad oggi e che continueranno ad affrontare, salvo successive modifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, abbiano riguardato l'impossibilità di utilizzare il canale di invio massivo

³⁶ Con Provvedimento direttoriale del 17 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate, "considerato il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione elettronica", ha disposto la soppressione di questa procedura di presentazione delle deleghe a decorrere dal 31 maggio 2019.

³⁷ L'invio telematico massivo e puntuale è ammesso per i soli soggetti che hanno presentato la dichiarazione iva nell'anno antecedente a quello in cui è stata conferita la delega (Mod. Iva 2017 per l'anno 2016 nel caso di delega conferita nel 2018; Mod. Iva 2018 nel caso di delega conferita nel 2019).

e/o puntuale per l'attivazione delle deleghe conferite dai quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva nell'anno precedente.

In questa platea rientrano tutti coloro che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta o che non hanno presentato la dichiarazione Iva nello stesso anno perché in precedenza esonerati (forfettari, minimi o esenti dall'imposta sul valore aggiunto). Per tali soggetti, gli Intermediari si sono trovati costretti a presentare la domanda in modalità cartacea o tramite PEC agli uffici territoriali dell'Agenzia.

Per tutti i colleghi che rivestono la carica di Curatore fallimentare riportiamo la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal Consiglio nazionale dei commercialisti in occasione del videoforum del 15/01/2019, secondo cui il curatore fallimentare assume ufficialmente la veste di rappresentante legale della società e, in quanto tale, può accedere - attraverso i servizi telematici - alle funzionalità di "gestore incaricato" e da tali funzioni abilitarsi anche all'accesso al portale "Fatture e Corrispettivi" della società.

A riguardo ci si augura che trovino presto analoga soluzione anche alcune fattispecie nell'ambito delle vendite immobiliari delegate, ove l'esecutato sia un soggetto passivo Iva "non collaborativo". Con riferimento, invece, alla tutela dei dati personali contenuti nella e-fattura, si rammenta come il Garante della Privacy³⁸, con il Provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018, abbia evidenziato "criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali" nell'ambito del sistema della fattura elettronica definito dall'amministrazione finanziaria. Al fine di superare le criticità evidenziate dal Garante, l'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 21 dicembre 2018 ha modificato il citato Provvedimento del 30 aprile 2018, dopo aver ottenuto il parere positivo dello stesso Garante con il Provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018.

La modifica di maggior rilievo, dal punto di vista operativo, risulta essere la necessità di aderire ad uno specifico servizio per poter consultare/acquisire i dati fattura "completi" nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Una delle criticità, infatti, sollevate dal Garante della Privacy, riguardava l'attività di archiviazione svolta da Agenzia Entrate, la quale, dopo aver recapitato tramite SdI la fattura, avrebbe dovuto provvedere ad archiviare non soltanto i dati necessari per assolvere gli obblighi fiscali, ma l'intera fattura (in formato XML), dalla quale potevano quindi essere desunte, tra le altre, informazioni (dettagli beni/servizi ceduti/prestati) relative "abitudini di consumo" nonché "dati particolari e giudiziari" dei contribuenti, in assenza di specifiche misure di garanzia volte ad assicurare il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione e riservatezza di cui all'art. 5, par. 1, lett. b), c) e f), GDPR, nonché di un'adeguata informazione di raccolta di tali dati agli interessati.

Al fine di superare tale criticità, con riferimento alla memorizzazione dei dati fattura da parte

³⁸ A riguardo si rammentano, oltre alle esclusioni dall'obbligo di fatturazione elettronica, il divieto, previsto per il periodo d'imposta 2019, di documentare tramite fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti privati (indipendentemente all'assoggettamento all'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria), come rammentato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 109 del 9 aprile 2019. Con la Risposta alla Consulenza Giuridica n. 15 del 30 aprile 2019 dell'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito come tale divieto includa anche le prestazioni rese dai medici veterinari qualora oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria. A riguardo si segnalano le FAQ presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate al link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/?page=schedecomunicazioni>

dell’Agenzia e alla possibilità, per i diretti interessati (acquirente/committente e cedente/prestatore) ovvero per l’intermediario abilitato appositamente delegato di consultare/acquisire le fatture elettroniche transitate per il SdI, il nuovo Provvedimento di Agenzia Entrate dispone come, fermo l’obbligo di specifica delega per l’intermediario abilitato che voglia consultare/acquisire le fatture elettroniche dei propri clienti, sia necessario, per poter visionare/ acquisire il file xml “completo” delle fatture emesse/ricevute, provvedere anche alla “Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”³⁹.

A tal fine, a decorrere dal 31 maggio 2019⁴⁰, sarà attivata apposita funzionalità nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

In presenza di adesione effettuata da solo una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/ committente - l’Agenzia delle Entrate avrà l’obbligo di memorizzare i dati dei file delle fatture elettroniche e renderli disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione; qualora invece nessuna delle parti interessate proceda con l’adesione, dopo aver recapitato la fattura al destinatario l’Agenzia sarà tenuta a “cancellare” il file xml della fattura elettronica, memorizzando esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti.

In accoglimento alle osservazioni del Garante della Privacy, è intervenuto in ultimo la conversione in legge del Decreto Semplificazioni dell’11 febbraio 2019, stabilendo, nella sostanza, che le fatture emesse da chiunque per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche debbano essere solo cartacee.

CAPITOLO 4.3 Come si conservano le fatture le fatture elettroniche?

Uno dei profili più interessanti e meno visitati della fatturazione elettronica (obbligatoria) riguarda senz’altro la conservazione delle fatture emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Per legge (art. 39 D.P.R. n. 633/1972), infatti, sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale)⁴¹.

Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

La formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riprodu-

³⁹ Tale adempimento può essere assolto direttamente dal soggetto IVA interessato ovvero dall’intermediario abilitato al quale è stata precedentemente conferita la specifica delega per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

⁴⁰ Termine così prorogato dal provvedimento dell’Agenzia Entrate del 29 aprile 2019 (adesione da effettuarsi nel periodo al 31 maggio 2019 al 2 settembre 2019).

⁴¹ Codice dell’Amministrazione Digitale - D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

zione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici devono avvenire, a fini tributari, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel CAD (art. 71)⁴² e dell'art. 21 comma 3 D.P.R. 633/72, in materia di fatturazione elettronica.

I documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere le seguenti caratteristiche:

- immodificabilità;
- integrità;
- autenticità;
- leggibilità;
- utilizzo dei formati previsti dal CAD o di quelli scelti dal responsabile della conservazione, che ne deve motivare la scelta.

Conservazione tramite servizio dell'Agenzia delle Entrate

Inizialmente l'Agenzia delle Entrate⁴³ aveva previsto per i cedenti/prestatori e i cessionari/commitenti residenti, stabiliti o identificati in Italia la possibilità di conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche (nonché le note di variazione) trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, conforme alle disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

In tema di conservazione, il punto 7 del citato Provvedimento del 30 aprile 2018 richiama espressamente quanto previsto in materia dal Decreto del 17 giugno 2014, che a sua volta (art. 3) invoca il rispetto della disciplina contenuta nel CAD.

Una concatenazione normativa che, messa in relazione con il sistema di trasmissione delle fatture attualmente elaborato e gestito tramite il SdI, si traduce in:

1. generazione della fattura e sua trasmissione tramite il SdI;
2. ricezione della fattura da parte del cessionario tramite:
 - proprio "indirizzo telematico" preferito per la ricezione e previamente comunicato;
 - l'area web riservata;
 - il proprio indirizzo PEC;
3. conservazione automatica del flusso di dati in uscita (fattura attiva) o in entrata (fattura passiva) gestito tramite il SdI;
4. funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici assicurate senza necessità di ulteriori attività o intervento da parte del trasmittente/ricevente.

Il servizio gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto:

- la predisposizione e trasmissione tramite SdI delle fatture elettroniche mediante le funzionalità rese disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica;
- la gestione del servizio di conservazione, sui server di Sogei Spa e nel loro formato "naturale"

⁴² Con la precisazione che l'art. 71 CAD non contiene di per sé regole tecniche, ma sulla base di tale norma sono state elencate le linee guida AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) e alcuni decreti ministeriali.

⁴³ Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018.

XML, delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI.

Nello specifico, il contribuente può utilizzare tale servizio accedendo al portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate previa autenticazione tramite Entratel o Fisconline, oppure tramite l’ausilio del sistema SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitali).

Per usufruire del servizio di conservazione è necessario tuttavia aderire all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall’art. 3, D.P.R. n. 322/1998, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente, tra cui possono rientrare, ad esempio, anche le software house⁴⁴.

A seguito della suddetta adesione, è possibile iniziare il caricamento (“upload”) delle fatture elettroniche sul sistema di conservazione, oltre che per singoli file, anche tramite archivio compresso “.zip”. Le attività eseguite dal sistema di conservazione sono comunicate al contribuente tramite rilascio di:

- ricevuta di avvio del processo di conservazione, attestante la presa in carico della richiesta;
- ricevuta di presa in carico della richiesta di conservazione, attestante che dai controlli eseguiti sui file trasmessi non sono state riscontrate anomalie, e quindi che le fatture elettroniche sono state prese in carico dal sistema di conservazione.

Superfluo aggiungere che il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate può essere adottato da imprese e professionisti per conservare solo fatture elettroniche in formato XML conforme alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, e non quindi per conservare fatture elettroniche in formato PDF, oppure altri documenti quali libro giornale, registri IVA, documenti di trasporto.

Criterio alternativo per conservare le fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 30 aprile 2018, ha aperto la strada ad un criterio alternativo di conservazione.

In particolare, con riferimento a modalità di conservazione delle fatture transitate tramite il SdI in formati diversi dall’XML, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, possa portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.

Il fondamento sarebbe, secondo l’Agenzia⁴⁵, quanto consentito dal CAD in tema di copie del documento informatico. A quest’ultimo, se (ri)prodotto nei formati ammessi (come ad esempio appunto “PDF”, “JPG” o “TXT”) e secondo regole che ne garantiscono l’immodificabilità, l’integrità, l’autenticità e la leggibilità, viene conferita la medesima efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto.

⁴⁴ Provvedimento Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018.

In tali circostanze, dunque, l'operatore ben potrebbe evitare l'utilizzo del servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate (e pure la sottoscrizione della relativa adesione all'accordo di servizio) e conservare nella diversa maniera prescelta le fatture emesse e ricevute tramite il SdI.

CAPITOLO 4.4 Contratti di *outsourcing*: quali responsabilità?

La fatturazione elettronica rappresenta, per molti versi, una vera e propria rivoluzione, soprattutto se si considerano alcuni processi innovativi della stessa, come la conservazione digitale a norma.

Molte aziende si sono preparate per tempo, altre sono ancora in fase di adeguamento ed altre, seppur già "temporaneamente" attrezzate, sono ancora oggi in cerca del fornitore ideale. Molte aziende, soprattutto di medio/piccola dimensione, hanno optato per la soluzione di esternalizzare gran parte del processo di fatturazione elettronica compresa la successiva conservazione. Questa è la scelta che viene fatta soprattutto da Pmi e professionisti, ma non è escluso che anche qualche grande azienda abbia deciso di sfruttare questa alternativa.

Alcune realtà hanno cercato di realizzare processi di fatturazione elettronica e dematerializzazione internamente, **altre, invece, si sono affidate completamente in outsourcing a fornitori specializzati.**

Come in tutti i settori ICT, in fase di outsourcing si devono tenere ben presenti quali processi si ritiene di affidare all'esterno ed i motivi che supportano la strada della esternalizzazione. Tale scelta dipende, infatti, da diversi fattori, che devono essere attentamente valutati dai responsabili in azienda, dai professionisti e soprattutto dai rispettivi consulenti/intermediari. Sia la soluzione in house sia l'ipotesi di outsourcing presentano infatti specifici vantaggi e criticità/svantaggi. Pur **non esistendo una soluzione ideale per tutte i players, resta un dato di fatto il trend crescente a favore di soluzioni in outsourcing**, ricollegabile essenzialmente a tre considerazioni:

- le tematiche della conservazione digitale e fatturazione elettronica, presumono una forte competenza in quanto c'è bisogno di figure trasversalmente competenti su argomenti giuridico-tecnici, archivistici ed in materia di tutela della privacy;
- risulta essenziale la figura del responsabile della conservazione, che deve essere un *Digital Preservation Officer* molto preparato, esperto e competente (non a caso le mansioni dell'articolo 7 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, identificano una risorsa che difficilmente si trova in un'azienda se non con la dovuta formazione);
- gli standard e le norme sono in continua evoluzione e necessitano di aggiornamento continuo e formazione professionale continua, tutte cose che un fornitore può garantire occupandosi soltanto di questo.

Risulta quindi fondamentale comprendere **come, dopo avere scelto il proprio fornitore, debba essere strutturato un contratto di outsourcing**, tenuto conto che tale fornitore dovrà essere nominato

⁴⁵ Circolare Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2018, n. 13/E, par. 3.2.

responsabile del trattamento e quindi dovrà necessariamente essere adeso perfettamente alle norme in materia di tutela della privacy⁴⁶.

Gli operatori economici possono adeguare i propri sistemi contabili per emettere le fatture elettroniche oppure rivolgersi ad Intermediari, come sopra identificati.

Le società che operano come Intermediari degli operatori economici, possono quindi offrire servizi che hanno ad oggetto l'emissione delle fatture elettroniche per conto degli stessi, la trasmissione delle fatture al sistema d'interscambio e la conservazione a norma delle fatture elettroniche inviate; ne consegue che tutti gli operatori interessati possono affidare in outsourcing il processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche rivolgendosi ad un conservatore accreditato.

Nei contratti aventi ad oggetto la fornitura del servizio in outsourcing di conservazione a norma delle fatture elettroniche, l'Intermediario assume, nei confronti dell'operatore economico che richiede il servizio, diversi obblighi, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si può ritenere che l'intermediario sia tenuto alle seguenti attività:

- **invio, archiviazione, memorizzazione e conservazione** a norma dei documenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- eventuale **chiusura del processo di conservazione** a norma entro i termini stabiliti dalla normativa, apponendo una marca temporale rilasciata da una Certification Authority iscritta nell'elenco ufficiale dei certificatori;
- assunzione dell'incarico di **Responsabile della Conservazione** a norma, da effettuarsi con apposita nomina.

Inoltre, ove richiesto dall'operatore economico, l'Intermediario potrà essere tenuto all'esibizione dei documenti conservati all'Amministrazione Finanziaria (così come previsto dalla normativa) ed al riversamento diretto dei documenti.

L'Intermediario dovrà, comunque, dare all'operatore economico la possibilità di proseguire il normale processo di fatturazione anche dopo la cessazione del contratto, mettendo a disposizione dello stesso l'archivio su supporto ottico (DVD o CD) nel formato conservato.

La scelta di stipulare un contratto con un Intermediario avente ad oggetto la fornitura del servizio in outsourcing di conservazione a norma delle fatture elettroniche determina, non solo per l'Intermediario, ma anche per l'operatore economico, l'assunzione di precisi obblighi e responsabilità.

L'operatore economico, nel momento in cui decide di rivolgersi ad un Intermediario, si trova in *primis* ad effettuare una scelta, che determina differenti conseguenze sul piano applicativo; può infatti decidere di avvalersi del servizio optando per una delle due modalità di seguito indicate:

1. incaricare l'Intermediario ad emettere la fattura per suo conto secondo quanto previsto dall'art. 21

⁴⁶ A riguardo si rimanda a quanto specificatamente indicato nel capitolo - "La digitalizzazione degli studi professionali e gli aspetti legati alla sicurezza informatica - La cybersecurity alla luce del Regolamento Ue 679/2016".

DPR 633/72 nonché all'invio e scarico delle ricevute; in questo caso l'intermediario completa il ciclo ed arriva alla conservazione a norma dei documenti attraverso il proprio Responsabile della Conservazione a norma;

2. emettere la fattura incaricando l'intermediario solo all'invio al SdI e allo scarico delle ricevute; l'intermediario a conclusione del ciclo restituisce la fattura con le relative ricevute all'operatore economico per la futura conservazione a norma.

Gli obblighi per un operatore economico, che possono scaturire dalla stipula di un contratto di servizio in *outsourcing* di conservazione a norma delle fatture elettroniche sono plurimi.

Si può ritenere anche in questo caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che l'**operatore economico non dovrà consentire l'uso dei software e/o l'accesso ai servizi a soggetti diversi da quelli autorizzati, verificandone il loro corretto utilizzo**; dovrà rispettare i termini di trasmissione, di spedizione, di consegna, di controllo e di verifica della fattura; non potrà memorizzare, archiviare o conservare negli archivi informatici dell'intermediario, né trasmettere, spedire o divulgare tramite i servizi dell'intermediario, documenti o dati riportanti materiale o notizie diffamatorie, illegali o comunque lesive di diritti di terzi, obbligandosi a vigilare sul corretto utilizzo dei servizi da parte dei soggetti autorizzati ad accedervi; dovrà, altresì, osservare le procedure di generazione, rilascio, sospensione e rigenerazione dei Codici Identificativi Personali ("username" e "password"), e/o di altre eventuali credenziali di autenticazione, necessari ad accedere al servizio, obbligando gli Utenti autorizzati a custodire i suddetti Codici Identificativi Personali, e/o altre eventuali credenziali di autenticazione, secondo opportune misure di sicurezza necessarie ad evitare furti, smarrimenti ovvero sottrazione e/o uso non autorizzato da parte di terzi; dovrà vigilare che l'attività dei propri incaricati venga svolta secondo le disposizioni legislative in materia di protezione civile e penale di programmi software, di gestione di archivi e sistemi informatici, di trattamento dei dati, di trasmissioni e comunicazioni elettroniche e telematiche, di protezione dei dati personali (Codice della Privacy e successive modifiche e/o integrazioni) e di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro (L. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni).

Per quanto riguarda il profilo delle responsabilità, l'operatore economico è l'unico responsabile ai fini fiscali, tributari, civili e penali in relazione: alla determinazione dei dati e delle informazioni riportati nelle fatture; alla determinazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione e riportati nelle fatture; alla determinazione dei corrispettivi, della base imponibile e delle aliquote riportati nelle fatture; alla determinazione della denominazione, nome, cognome, codice fiscale, partita iva, termini di pagamento ed ogni dato richiesto dall'art.21 secondo comma DPR 633/72 riportati nelle fatture; alla verifica della corretta sequenzialità cronologica e continuità numerica nelle fatture; alla verifica della presenza di tutti i dati ed informazioni necessari ad attivare le funzionalità di ricerca logica delle fatture e/o nelle fatture.

Ferma restando la responsabilità dell'operatore economico ai fini fiscali, tributari civili e penali nei casi sopra specificati, gli Intermediari saranno responsabili dei danni di natura contrattuale ed extra-contrattuale che costituiscono conseguenza immediata e diretta dei propri comportamenti determinati da dolo e colpa grave, dei danni direttamente cagionati all'operatore economico, sia di natura contrattuale che extra-contrattuale, che siano conseguenza immediata e diretta dell'esecuzione del Contratto,

inclusi i danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, ma soprattutto l'intermediario è responsabile della regolare conservazione delle fatture elettroniche secondo la normativa vigente.

A conclusione della presente disanima, si ritiene opportuno ricordare come lo stesso Garante della Privacy, nel Provvedimento del 20 dicembre 2018, abbia evidenziato i profili di responsabilità assunti dagli intermediari nell'ambito della fatturazione elettronica e la necessità di rivedere, in tal senso, varie clausole dei modelli contrattuali utilizzati dalle maggiori società produttrici di software gestionali e fiscali, *“non solo con riferimento a trattamenti illeciti ma anche alla proliferazione di possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici”*.

A riguardo auspichiamo tavoli di lavoro interdisciplinari al fine di rivedere i succitati modelli contrattuali ed elaborare clausole contrattuali standard da introdurre in tutti i contratti con fornitori informatici ed a cui obbligatoriamente ricondurre i contratti sottoscritti con intermediari ed operatori economici.

CAPITOLO 5

LE FORME DI COLLABORAZIONE E AGGREGAZIONE TRA PROFESSIONISTI

*A cura di Simone De Giosa, Dottore Commercialista in Venezia e Sebastiano Zanette,
Dottore Commercialista in Treviso*

Il mutato assetto legislativo e le tecnologie a disposizione di tutti, che permettono di integrare e semplificare i processi produttivi, danno la possibilità ai professionisti di aggregarsi trovando quello che per loro è il migliore assetto per condividere costi di struttura e migliorare il servizio dato ai clienti, in un'ottica di maggiore specializzazione ed aggregazione verso studi professionali - anche multidisciplinari - nei quali i clienti possano trovare un pool di esperti di settore ovvero trovare una risposta a tutti (o quasi) i propri quesiti.

La tecnologia permette anche di concepire il lavoro in modo diverso, compreso quello più tradizionale dei collaboratori presenti in studio. Il cloud ed internet rivoluzionano il concetto di spazio-tempo e il modo di lavorare.

CAPITOLO 5.1 Le forme di collaborazione e aggregazione tra professionisti: una panoramica generale

Il contesto delle professioni giuridiche nel nostro Paese è da sempre caratterizzato da grande frammentazione, studi individuali e monodisciplinari, che sempre più di frequente riscontrano evidenti difficoltà a fronteggiare le mutevoli e variegate istanze del mercato, che richiedono specializzazione multidisciplinarietà. Basti pensare, in tal senso, che in base alle ricerche fatte dall'Osservatorio professionisti e innovazione digitale del Politecnico di Milano, il 77% degli studi esercitanti professioni giuridiche è costituito in forma individuale.

In passato le aggregazioni tra professionisti spesso partivano da una prima collaborazione su lavori comuni, passando dalla mera condivisione costi (al massimo veicolata da una società di servizi nel caso di condivisioni più strutturate), e trovavano il loro (unico) coronamento con la costituzione di uno studio associato. Tale configurazione però implicava uno step importante per il professionista, che da una forma molto debole di collaborazione, si trovava a rinunciare alla propria autonomia, considerando che lo studio associato comporta la nascita di un nuovo soggetto giuridico e l'esistenza di paletti più rigidi, che proprio per l'individualismo che caratterizza i professionisti italiani, molto spesso venivano mal digeriti. In particolare, ciò che ha frenato l'accoglienza di questo tipo di modelli organizzativi sono state le seguenti difficoltà:

- Condividere e mantenere nel tempo una comunanza di vedute e strategia;
- Timore che il contributo offerto dagli altri soci/associati al raggiungimento degli obiettivi economici o l'impegno profuso per lo studio possano essere inferiori alle aspettative;
- Rallentamento del processo decisionale;
- Condivisione della responsabilità tra gli associati.

La possibilità di esercizio in forma associata di professioni regolamentate è stata di recente ampliata con la Legge 183/2011 ed il decreto di attuazione emanato con il Decreto del Ministero della Giustizia

n. 34 dell'8 febbraio 2013, che hanno introdotto nel nostro ordinamento le società tra professionisti, ovvero la possibilità di svolgere professioni ordinistiche ricorrendo ai modelli disciplinati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

La Legge 81/2017 sul lavoro autonomo (c.d. *Jobs Act Autonomi*), infine, ha introdotto significative novità nell'ambito dei rapporti tra professionisti e delle modalità in cui è possibile stabilire forme di collaborazione e aggregazione. All'art. 12, c.3 di detta Legge è prevista infatti la possibilità per tutti i professionisti di creare reti fra professionisti e di partecipare alle reti di imprese miste.

Questo tipo di contratti, sino ad allora riservati esclusivamente a soggetti iscritti al Registro delle Imprese, vanno ad aggiungersi agli strumenti già previsti dall'ordinamento per favorire la sempre complessa aggregazione tra professionisti, anche nell'ambito di discipline diverse. Alla luce di tali novità, dunque, per coloro che intendono intraprendere un progetto professionale condiviso, sarà possibile scegliere tra le seguenti forme collaborative/aggregative, più o meno forti:

- contratti di collaborazione semplice;
- contratti di rete (con soggettività giuridica o meno);
- associazioni professionali;
- società tra professionisti.

Senza entrare nel merito dei vantaggi che accedere ad una forma aggregativa porta con sé, è evidente come, rispetto al passato, i professionisti che volessero intraprendere un percorso comune, sia nell'ambito di un progetto monodisciplinare, che in ambito multidisciplinare, hanno a disposizione strumenti diversi e più flessibili.

La maggior flessibilità consentita dagli strumenti giuridici a disposizione va di pari passo con la flessibilità resa possibile dagli strumenti tecnologici. Cloud computing e storage, server cloud e remoti, software ed app di project management e web collaboration, solo per citarne alcuni, stanno rendendo possibile il passaggio di paradigma dallo studio come unico luogo, necessariamente fisico, all'interno del quale svolgere la propria attività, allo studio quale luogo o arena virtuale, all'interno del quale ciascun professionista può fornire il proprio contributo con il fine di raggiungere risultati operativi e obiettivi comuni.

Tale cambio di paradigma, unitamente ai nuovi strumenti giuridici a disposizione, rende possibili collaborazioni e aggregazioni, anche forti, sino a poco tempo fa difficilmente ipotizzabili, dove il limite fisico e geografico è agevolmente superato grazie alla tecnologia disponibile. In questo contesto, inoltre, anche le semplici collaborazioni hanno assunto contorni e modalità piuttosto differenti rispetto al passato, grazie all'utilizzo di tecnologie e strumenti informatici già piuttosto diffusi e di agevole accesso.

Lungi dal rappresentare una completa e approfondita trattazione, si ritiene opportuno qui proporre una breve disamina degli strumenti giuridici sopra esposti e messi a disposizione dall'ordinamento.

CAPITOLO 5.2 Le reti tra professionisti

Le reti d'impresa sono strumenti presenti da alcuni anni nel nostro ordinamento, il cui funzionamento, ad oggi, è stato oggetto di numerosi approfondimenti e interventi di prassi, che ne hanno reso l'utilizzo piuttosto comune e diffuso. In particolare la disciplina delle reti d'impresa è contenuta nell'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009 (convertito con modificazioni dalla L. 33/2009), il quale prevede che, con il contratto di rete, *“più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”*.

Come già ricordato in precedenza, la L. 81/2017 ha esteso la possibilità di costituire reti anche tra professionisti e, in particolare, ha previsto che:

“Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e ss., D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48, D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibile”.

Il contratto di rete si sostanzia come una comunione di scopo tra diversi soggetti, che stabiliscono regole comuni al fine di pervenire al raggiungimento di un obiettivo condiviso, che si sostanzia solitamente in risultati non attuabili autonomamente o anche solamente in un'ottimizzazione di strumenti e risorse a disposizione.

Le reti possono essere di due tipi:

- reti contratto, nelle quali ciascuna delle parti mantiene la propria soggettività, l'attività può essere svolta nei confronti dei terzi sia in maniera “frazionata” che in maniera “indistinta” ed il focus è sulla regolazione dei rapporti di collaborazione tra le parti;
- reti soggetto, dove viene ad esistenza un nuovo soggetto giuridico, dotato di un proprio fondo patrimoniale. In quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario. La rete-soggetto, infatti, costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto.

Il contratto di rete può essere sottoscritto per atto pubblico, scrittura privata autenticata, ovvero tramite atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del Codice dell'amministrazione digitale

del D.Lgs. 82/2005. Ad oggi, tale ultima possibilità è di fatto applicabile solamente al caso di reti di imprese, mentre per i professionisti rimane possibile la sottoscrizione del contratto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La possibilità di accedere a strumenti aggregativi quali le reti tra professionisti, invece, permette di creare forme collaborative più flessibili che, pur contrattualizzate e con obiettivi e obblighi ben definiti, permettono di mantenere la propria autonomia organizzativa e far convergere, anche solo parzialmente, le proprie attività attraverso un soggetto unitario o comunque percepito come tale.

Evidenti sono vantaggi di tali forme aggregative non solo in termini di obiettivi non raggiungibili autonomamente, ma anche in termini di:

- cross selling, ossia clientela potenziale altrimenti non nota e/o non accessibile;
- immagine e reputazione, risultando possibile intraprendere attività commerciali e di marketing condivise ma unitarie, magari con l'ausilio di un brand comune;
- allargamento a nuovi territori grazie alla collaborazione con altri retisti;
- specializzazione, in quanto la rete consente di delegare ad altri lo svolgimento di determinate attività, focalizzandosi sulle proprie aree di competenza.

Tale strumento, infine, può essere l'anticamera di forme aggregative più forti e definite, quali studi associati e società tra professionisti. Gli strumenti recentemente introdotti potrebbero rappresentare una prima risposta alle esigenze di crescita e specializzazione dettate dal mercato, senza la necessità di dover necessariamente accedere immediatamente ad aggregazioni di tipo forte che necessariamente portano con sé complicazioni di tipo burocratico e non solo.

Da ultimo, appare opportuno segnalare come, ad avviso degli scriventi, tali strumenti giuridici rappresentino quelli che meglio si addicono al superamento dello studio fisico quale unico possibile luogo fisico di svolgimento dell'attività professionale. Basti pensare alle possibilità che tale strumento permette:

- Mantenimento della propria struttura organizzativa e della propria clientela, sviluppando solamente talune attività con altri colleghi o professionisti di altre discipline;
- Facilità di coordinamento delle attività condivise tramite strumenti di collaborazione informatici;
- Possibilità di partecipare a più reti tra professionisti.

CAPITOLO 5.3 Studi associati e società tra professionisti

Accanto alle nuove forme di collaborazione e networking viste in precedenza, l'ordinamento ha da sempre offerto ai professionisti la possibilità di porre in essere strutture più forti e organizzate, quali sono gli studi associati e, più di recente, le società tra professionisti.

Tali strumenti giuridici costituiscono il naturale punto d'arrivo di forme di collaborazioni più blande, che vengono consolidate nel momento in cui vi è condivisione totale da parte dei partecipanti su obiettivi, filosofia e unità di vedute in termini di strategia da adottare. L'adozione di modelli di questo tipo, peraltro, garantisce numerosi vantaggi se correttamente implementata, quali:

- lavoro di squadra e ripartito, con immediato e costante confronto e scambio di informazioni;

- la ripartizione della responsabilità tra diversi soggetti;
- facilità di delegare e, all'occorrenza, essere sostituiti in caso di necessità;
- possibilità di sviluppare competenze specialistiche;
- maggiore facilità di accesso al mercato dei capitali.

Gli studi associati sono disciplinati dalla Legge 23 novembre 1939, n. 1815, con la quale veniva previsto il divieto di svolgere attività professionali protette sotto qualsiasi forma societaria. Oggi, nonostante la norma sia stata abrogata ad esito dell'introduzione nel nostro ordinamento delle società tra professionisti, è ancora possibile svolgere l'attività tramite associazione professionale.

Lo studio associato può essere costituito tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata e tale contratto associativo deve contenere, in via esemplificativa, la descrizione degli eventuali conferimenti degli associati, le modalità e le quote di ripartizione di utili e perdite e le modalità di liquidazione della quota in caso di recesso, anche se la scrittura privata autenticata risulta essere necessaria solamente ai fini della ripartizione degli utili in maniera diversa da quella "per teste". Con la costituzione, allo studio associato vengono attribuiti un proprio codice fiscale e partita iva, ma non vi è nessun obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, anche se, per costante giurisprudenza, lo studio associato non si configura come centro autonomo di interessi, rimanendo in capo ai singoli associati la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni verso i terzi. L'amministrazione dello studio associato, infine, spetta esclusivamente agli associati, i quali la possono esercitare anche disgiuntamente.

Tale modello organizzativo è stato affiancato, nell'ultimo decennio, dalla possibilità per i professionisti di utilizzare i tipi societari disciplinati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. La Legge 183/2011 ed il correlato Decreto attuativo del 2013, infatti, hanno introdotto la possibilità di costituire società tra professionisti, utilizzando a tal fine tutti i tipi societari previsti dalla normativa vigente, ivi comprese società di capitali e cooperative. Come ben notato da alcuni autori, lo spirito della norma sulle Stp è stato quello di avere una normativa capace di aprire i servizi professionali ad una maggiore concorrenza mediante l'utilizzo dello strumento societario, favorendo l'ingresso di soci non professionisti che possono rappresentare il capitale esterno e tutelando al contempo il cliente con il persistere degli obblighi deontologici che connotano i professionisti intellettuali. Possono partecipare infatti alla società tra professionisti anche soci non appartenenti ad ordini professionali regolamentati o soci di puro investimento di capitale, a condizione che i soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

La società tra professionisti non rappresenta un nuovo tipo sociale, ma è disciplinata dal codice civile secondo il tipo sociale prescelto e l'unica peculiarità è rappresentata dalle norme specificamente introdotte in relazione al particolare oggetto sociale, che deve prevedere esclusivamente l'esercizio delle professioni protette. L'atto costitutivo deve altresì prevedere:

- l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, con i limiti in precedenza esposti.
- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;

- la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La possibilità di accedere ad un ventaglio molto più elevato di modelli organizzativi utilizzabili, i quali portano con sé non solo i vantaggi derivanti dall'aggregazione, ma anche i vantaggi tipici del tipo societario prescelto, come la responsabilità limitata e la possibilità di avere soci di puro investimento, non ha però sino ad oggi sortito grande interesse nella platea di professionisti.

Lo studio associato, infatti, rimane uno strumento molto flessibile e duttile rispetto alle esigenze e alle necessità dei singoli professionisti, che possono, a costi inferiori e senza eccessivi formalismi, dotarsi di regole di funzionamento più flessibili rispetto a quanto previsto dal codice civile in tema di società. Un ulteriore e fondamentale punto che ad oggi rende ancora poco appetibile l'utilizzo della società tra professionisti è quello relativo alla qualificazione del reddito prodotto: come chiarito anche dalla Consulenza Giuridica n. 954-55/2014 della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle Stp non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale. Ad essere dirimente, pertanto, è la qualificazione giuridica del soggetto che produce il reddito, con il corollario che i redditi prodotti da Stp costituiscono redditi di impresa ai sensi dell'art. 81 del T.U.I.R.

A ciò si devono aggiungere altresì le possibilità, previste per gli studi associati, di ricevere acconti su utili in corso d'anno e di determinare annualmente, entro il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, le quote di partecipazione agli utili spettanti a ciascun associato.

CAPITOLO 5.4 Smart Working

Il processo di digitalizzazione avviato da qualche anno negli studi professionali, nell'ultimo periodo ha visto un'improvvisa accelerata, causa anche l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria da parte del legislatore. L'utilizzo sempre più diffuso di sistemi e piattaforme cloud, ha dato al professionista la possibilità di "essere" in ufficio anche se fisicamente altrove. L'ufficio ormai rimane solo il luogo dove incontrare i clienti e confrontarsi con colleghi e dipendenti.

La digitalizzazione dei documenti (no scansioni digitali di un documento cartaceo) implica che basterà aver accesso a tutti questi dati digitali per poterli trattare ed elaborare. Basterà quindi aver accesso ad una rete internet per poter fare il lavoro che tradizionalmente veniva svolto in ufficio, permettendo anche ai dipendenti una gestione migliore del tempo lavorativo e familiare.

L'utilizzo delle tecnologie informatiche crea nel nostro Paese lo spazio per l'introduzione dello smart working, anche chiamato "Lavoro agile" dagli artt. 18-23 della legge 81/2017, il quale consiste in un nuovo modo di collaborare nell'impresa caratterizzato dalla presenza del lavoratore in parte presso la sede del datore di lavoro e in parte presso altre sedi lavorative. Lo scopo dello smart working è quello di *"incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", questo grazie alla tecnologia che può permettere di svolgere il lavoro senza "precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro"*.

La legge dello smart working non introduce una nuova tipologia contrattuale ma si limita a normare una mera modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Difatti l'accordo che regola la

gestione di tale particolare istituto deve essere redatto per iscritto tra il lavoratore interessato e il proprio datore di lavoro (forma ad probationem e rispetto della regolarità amministrativa) e deve contenere la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'azienda, le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, i tempi di riposo, gli strumenti utilizzati dal lavoratore, e ogni altra specifica che regoli il rapporto lavorativo. Particolare importanza riveste la sicurezza sul lavoro della quale la legge sullo smart working tratta; il datore di lavoro è obbligato ad assicurare il lavoratore presso l'Inail in modo da tutelare lo stesso *“contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali”*.

Infine è da rilevare come al fine di rispettare la regolarità amministrativa (necessità della forma scritta) gli accordi sottoscritti con i lavoratori devono essere trasmessi telematicamente al Ministero del Lavoro.

Tale nuovo istituto può quindi apportare maggiore flessibilità agli studi permettendo ai professionisti stessi di impiegare nel modo più efficiente possibile i propri lavoratori dipendenti.

A riguardo si rimanda, per una più dettagliata analisi, alla Commissione di Studio UNGDCEC *“Consulenza del Lavoro e Welfare aziendale”*⁴⁷.

A conclusione della disamina effettuata, si ritiene di rimarcare come la diffusione delle tecnologie informatiche e la facilità di accesso alle stesse consegna ai professionisti strumenti in grado di agevolare, rispetto al passato, forme di aggregazione, attraverso i contratti di rete o le strutture societarie sopra commentate.

Alla base del diffondersi di tali aggregazioni deve esserci innanzitutto un cambiamento culturale, un nuovo modo di percepire la collaborazione tra professionisti che esuli dal concetto del “proprio studio” e che ampli invece la cooperazione tra gli stessi. Basti pensare che questa professione sta portando molti dei suoi rappresentanti a specializzarsi in determinati “settori”, chi nel diritto tributario, chi nelle operazioni straordinarie, chi nel diritto fallimentare o nel contenzioso tributario; l'associazione di più professionisti specializzati non può portare altro che un'offerta più completa alla clientela presente e potenziale e quindi un inevitabile sviluppo della propria attività lavorativa.

⁴⁷ Workshop 56° Congresso nazionale UNGDCEC *“La riorganizzazione dello studio professionale: equilibrio tra obblighi e strategie di sviluppo”*.

CAPITOLO 6

DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA DEGLI STUDI PROFESSIONALI. LA CYBERSECURITY ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 *A cura di Claudio Sica, Dottore Commercialista in Napoli*

La professione del Commercialista è in un momento storico di forte cambiamento, le novità normative sono all'ordine del giorno e le nuove tecnologie stanno pian piano trasformando il modo di lavorare. L'utilizzo del Cloud computing, dei social, e di applicazioni e sistemi di messaggistica istantanea comporta uno scambio di informazioni molto maggiore rispetto al passato e con una velocità prima inimmaginabile. Per questo motivo, alla luce anche del nuovo Regolamento Ue 2016/679, è necessario un approfondimento della tematica relativa alla sicurezza informatica, considerato dal GDPR un diritto fondamentale. Gli attacchi informatici sono all'ordine del giorno, sono milioni i dati persi ogni anno. Chi gestisce dati personali deve farlo in maniera responsabile, mettendo in campo misure tecniche ed organizzative tali da precludere o minimizzare il rischio che una sottrazione di dati possa provocare danni patrimoniali e personali agli interessati. L'approccio con le nuove tecnologie richiedono una rivoluzione culturale della nostra professione, queste infatti possono diventare uno strumento importante per migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del nostro lavoro, ma dobbiamo imparare ad utilizzarle in maniera responsabile e soprattutto essere in grado di governarle.

CAPITOLO 6.1 Il momento storico

La professione del Commercialista è in un momento storico di forte cambiamento, le novità normative sono all'ordine del giorno e le nuove tecnologie stanno pian piano trasformando il modo di lavorare. A ciò si aggiungono nuovi inaspettati competitor come software house o istituti di credito che offrono sul mercato soluzioni innovative finalizzate ad affiancare le imprese in quelle attività che prima erano ad esclusivo appannaggio dei Commercialisti. Ci sono infine i clienti che, grazie all'avvento delle nuove tecnologie e del fenomeno dei social network, sono sempre più informati, recepiscono, spesso anche in maniera errata, una mole di nozioni che prima venivano veicolate necessariamente attraverso i loro consulenti di riferimento.

Questi rapidi cambiamenti richiedono inevitabilmente un cambio di approccio, che passa attraverso una riorganizzazione dei processi e grazie alle tecnologie informatiche ad una digitalizzazione ed un automazione dei processi stessi.

Diverse sono le tecnologie che possono supportare il commercialista in queste nuove sfide date dal mercato, una di queste è il *cloud computing*.

Un sistema di *cloud computing* è un insieme di risorse software e hardware messe a disposizione da un fornitore di servizi affinché gli utilizzatori possano archiviare, condividere qualsiasi tipologia di files oppure programmare software e applicazioni con il vantaggio di non dover sostenere costi iniziali per l'implementazione di strutture hardware (es. server, sistemi di archiviazione, implementazione di reti LAN), molto spesso soggette a rapida obsolescenza, ma semplicemente accedendo al web attra-

verso qualsiasi strumento idoneo a farlo (computer, tablet, smartphone ecc.).

Ciò comporta uno scambio di informazioni molto maggiore rispetto al passato e con una velocità prima inimmaginabile, ne sono un esempio i big data che rappresentano *“l’insieme delle tecnologie e delle metodologie di analisi di dati massivi, ovvero la capacità di estrapolare, analizzare e mettere in relazione un’enorme mole di dati eterogenei, strutturati e non strutturati, per scoprire i legami tra fenomeni diversi e prevedere quelli futuri”*⁴⁸.

A ciò si aggiunge il fatto che oramai, grazie anche all’utilizzo sempre più importante dei social network, degli strumenti di comunicazione in real time e la possibilità di poter lavorare da qualsiasi postazione, in qualsiasi parte del mondo e attraverso l’utilizzo di qualsiasi tipo di device, rende i dati trattati altamente vulnerabili, con conseguente danno morale e materiale alle persone interessate. Per questo motivo, nel seguente capitolo, affronteremo il tema della sicurezza informatica che rappresenta uno dei pilastri sul quale si è fondato la stesura del Regolamento Ue 2016/679.

CAPITOLO 6.2 Il Regolamento Ue 2016/679

Il Regolamento parte dalla considerazione che *“la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale”*⁴⁹ ed è per questo che ogni Stato della Comunità Europea deve fare in modo che questo sia un diritto inalienabile,⁵⁰ al servizio dell’uomo.

La definizione di un nuovo Regolamento della privacy è scaturito dalla necessità di adeguare la normativa fino a quel momento vigente ai progressi fatti dalle tecnologie informatiche in termini di quantità e velocità di dati raccolti e dall’aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali conseguente alla modalità di funzionamento del mercato interno.

Infatti come recita il considerando 6 del Regolamento Ue 2016/679 *“La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato l’economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.”* Risulta quindi opportuno che le persone abbiano pieno controllo dei propri dati.

⁴⁸ Fonte: Wikipedia.

⁴⁹ Considerando 1 Regolamento Ue 2016/679.

⁵⁰ *“I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza. Il presente regolamento è inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un’unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche.”* Considerando 1 Regolamento Ue 2016/679.

Per questo motivo, il GDPR ha introdotto un concetto molto importante, l'*accountability* ovvero la necessità da parte del titolare del trattamento⁵¹ di mettere in atto, in maniera responsabile, misure tecniche ed organizzative atte a garantire l'integrità dei dati e la conformità al Regolamento⁵². Tale principio deve essere rispettato sia in fase di progettazione del trattamento dei dati (*privacy by design*) sia nella sua fase operativa (*privacy by default*). Il primo punto dell'articolo 25 del Regolamento recita *“Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.”*

Infatti secondo quanto indicato all'articolo 5⁵³ del Regolamento il titolare deve garantire che i dati:

- siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- le finalità del trattamento siano ben definite, esplicite e legittime;
- il loro trattamento sia limitato, adeguato alle finalità e pertinenti con l'utilizzo;
- siano costantemente aggiornati per garantirne la loro esattezza;

⁵¹ «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri” Articolo 4 Regolamento Ue 2016/679

⁵² “È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.” Considerando 74 Regolamento Ue 2016/679.

⁵³ “Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano. È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.” Considerando 39 Regolamento Ue 2016/679.

- vengano conservati per un tempo ragionevole;
- vengano trattati in modo sicuro.

Il secondo punto dell'articolo 25 del Regolamento sottolinea soprattutto che le misure tecniche ed organizzative utilizzate per il trattamento garantiscano di default che i dati siano conservati in modo da tutelarne l'integrità nel tempo e soprattutto garantire all'interessato l'accessibilità e la limitazione al trattamento a determinare persone opportunamente nominate. Infatti secondo il Considerando 78 del Regolamento *“il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default...ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare⁵⁴ i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza⁵⁵.”*

CAPITOLO 6.3 Gli aspetti legati alla sicurezza dei dati

La sezione 2 del GDPR è dedicata alla sicurezza dei dati, in particolare l'articolo 32 al punto uno richiama le dotazioni tecniche ed organizzative che un titolare del trattamento deve mettere in atto per gestire in modo responsabile i dati in suo possesso, in particolare:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

A ciò si aggiunge che il Regolamento sottolinea che *“nella valutazione del rischio⁵⁶ per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale.”⁵⁷*

⁵⁴ *“«pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”.* Articolo 4 Regolamento Ue 2016/679.

⁵⁵ *“«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.”* Articolo 4 Regolamento Ue 2016/679.

⁵⁶ *Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.* Articolo 36 Regolamento Ue 2016/679.

⁵⁷ Considerando 83 Regolamento Ue 2016/679.

A tal riguardo inoltre il GDPR esorta il titolare ad adottare Codici di condotta⁵⁸ approvati ed a dare adeguate istruzioni ai responsabili ed agli incaricati del trattamento dei dati per suo conto.

CAPITOLO 6.4 Responsabile del trattamento, Data breach, aspetti sanzionatori

Responsabile del trattamento

Lavorando in modo sempre più interconnesso ed utilizzando in maniera sempre maggiore gli strumenti informatici, risulta inevitabile che alcuni dati siano gestiti anche da terzi rispetto al titolare del trattamento.

Diventa quindi importante individuare il concetto ed il ruolo del responsabile del trattamento, figura diversa dal D.P.O.⁵⁹ che deve essere nominato obbligatoriamente solo se:

1. il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
2. le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala; oppure
3. le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati.

Innanzitutto è utile sottolineare che il soggetto responsabile può essere tanto una persona fisica, quanto una persona giuridica⁶⁰ *“che devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate”*⁶¹ in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. *“Tuttavia nell’ottica strategica dell’attribuzione delle responsabilità sarebbe preferibile considerare come responsabile del trattamento la società o l’organismo in quanto tali piuttosto che una specifica persona al loro interno. Sono la società o l’organismo a dovere, in ultima analisi, essere considerati responsabili del trattamento dei dati e degli obblighi derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati, a meno che non vi siano elementi chiari che indichino che a rispondere di ciò sia una persona fisica”*⁶².

Successivamente è bene che questa nomina sia definita con un atto giuridico a norma, all’interno del quale siano indicate le direttive dal Titolare del trattamento in particolare che ex punto 3 dell’articolo 28 del Regolamento:

⁵⁸ *Le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l’effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.*

Nell’elaborare un codice di condotta, o nel modificare o prorogare tale codice, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero consultare le parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati, e tener conto delle osservazioni ricevute e delle opinioni espresse in riscontro a tali consultazioni. Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento dovrebbe essere incoraggiata l’istituzione di meccanismi di certificazione e sigilli nonché marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

Considerando 98 - 99- 100 Regolamento Ue 2016/679.

⁵⁹ Data Protection Officer.

- garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
- rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
- assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e
- metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Data Breach ed aspetti sanzionatori

Le evoluzioni della tecnologia informatica sono costanti, soprattutto per quanto riguarda gli attacchi da parte di pirati informatici. Molto spesso infatti capita che anche se un Titolare del trattamento o un Responsabile da lui designato, adottino misure organizzative e tecnologiche adeguate alla normativa e tecnicamente valide, siano soggetti ad attacchi informatici.

Su questo punto e sugli aspetti sanzionatori che ne derivano il Regolamento 679/2016 è stato molto chiaro e severo nella determinazione delle ammende previste in caso di data breach.

Il concetto di danno è descritto nell'articolo 82 del Regolamento *“Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno⁶³ dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.”* A ciò si aggiunge anche la responsabilità solidale delle parti infatti *“ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido⁶⁴ per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire*

⁶⁰ “il primo elemento della definizione si riferisce al soggetto: chi può essere il responsabile del trattamento, e rispondere così in definitiva degli obblighi derivanti dalla direttiva. La definizione rispecchia esattamente la formulazione dell'articolo 2 della Convenzione 108 e non ha dato adito a specifici dibattiti nel corso del processo decisionale relativo alla direttiva. Si riferisce a una vasta gamma di soggetti che possono svolgere il ruolo di responsabile del trattamento, dalla persona fisica alla persona giuridica, includendo “qualsiasi altro organismo”. Parere 1/2010 sui concetti di “responsabile del trattamento” e “incaricato del trattamento” - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

⁶¹ Articolo 28 Regolamento Ue 2016/679.

⁶² Parere 1/2010 sui concetti di “responsabile del trattamento” e “incaricato del trattamento” - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI.

il risarcimento effettivo dell'interessato.”

In caso di violazione dei dati personali bisogna valutare⁶⁵ l'entità della perdita ed informare il Garante della privacy entro le 72 ore successive dal momento in cui si è venuto a conoscenza della violazione a *“meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”*⁶⁶. Qualora inoltre la violazione presenti un rischio elevato in termini di lesioni ai diritti di libertà della persona fisica, il titolare del trattamento deve avvisare l'interessato senza ingiustificato ritardo⁶⁷.

Per quanto riguarda le sanzioni, queste vanno valutate a secondo del caso, analizzando il tipo di dato perso, la natura e la gravità della violazione, l'eventuale colpa dolo e se il titolare o il responsabile hanno adottato misure adeguate per attenuare il danno subito dagli interessati, proponendo quindi un ammonimento anziché una sanzione pecuniaria⁶⁸.

In caso l'autorità garante decida di irrogare sanzioni, il Regolamento ne ha previsto due gruppi:

1. Violazione di obblighi del titolare e del responsabile o dell'organismo di controllo: sanzioni fino a 10 milioni o al 2% del fatturato;
2. Violazione dei diritti degli interessati e delle condizioni del trattamento: sanzioni fino a 20 milioni o al 4% del fatturato.

⁶³ *“Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito.”* - Considerando 83 Regolamento Ue 2016/679.

⁶⁴ 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Articolo 28 Regolamento Ue 2016/679

⁶⁵ *Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze di tale violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso.* Considerando 88 Regolamento Ue 2016/679.

⁶⁶ Articolo 33 Regolamento Ue 2016/679.

⁶⁷ *Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:*

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia. Articolo 34 Regolamento Ue 2016/679.

⁶⁸ *Si dovrebbe prestare tuttavia debita attenzione alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, al carattere doloso della violazione e alle misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità o eventuali precedenti violazioni pertinenti, alla maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, al rispetto dei provvedimenti disposti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, all'adesione a un codice di condotta e eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti. L'imposizione di sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità dei principi generali del diritto dell'Unione e della Carta, inclusi l'effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.* Considerando 148 Regolamento Ue 2016/679.

Il mondo è in continuo e rapido cambiamento e con esso anche il modo di fare business, i vecchi paradigmi legati alla figura “statica” del Dottore Commercialista stanno pian piano venendo meno, i clienti sono sempre più informati e di conseguenza esigenti, sul mercato ci sono nuovi competitors, e sul piano normativo gli aggiornamenti sono all’ordine del giorno. Tutto ciò richiede un’evoluzione innanzitutto culturale della nostra professione ed in questo le nuove tecnologie informatiche possono diventare uno strumento importante per migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza del nostro lavoro.

BIBLIOGRAFIA

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID), Linee Guida sulla Conservazione dei Documenti Informatici

M. ALTOMARE, Fintech e fisco: le agevolazioni per il peer to peer lending, Corriere tributario 16/2018

BANCA D'ITALIA, Il Fintech in Italia, indagine conoscitiva sull'adozione delle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari, dicembre 2017

G. CARETTO, V. GIARDINELLI, M. GUERRIERO, A. SPERANDIO, Libro Bianco su Fintech e pagamenti digitali, Start Magazine, febbraio 2018

F. CIOVATI, La società tra professionisti: inquadramento e aspetti fiscali, Bilancio e reddito d'impresa 6/2017

S. DOVIER, Le reti di studi professionali, Vision Pro 17/2017

Circolare Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2018, n. 13/E

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, La nuova disciplina delle società tra professionisti, Circolare n.32/IR del 12 luglio 2013

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, Breve guida sulle firme elettroniche, Roma, 18 gennaio 2018

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Cloud Computing - Proteggere i dati per non cadere dalle nuvole, maggio 2012

GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI, Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento", 16 febbraio 2010

Le aziende del Fintech in Italia 2017, studio condotto da Net Consulting3 e PWC, 2018

IFAC, Guide to Practice Management for Small and Medium sized Practices, 4th edition, 2018

A. MONIACCO, Il decreto per lo smart working e lo studio professionale, Vision Pro 17/2017

M. PEZZINI, Aggregare o disgregare? Sopravvivenza o estinzione dello studio professionale, Vision Pro 14/2017

Provvedimenti Garante Privacy 15.11.2018, n. 481 e 20.12.2018, n. 511

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018, prot. N. 291241/2018

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018

Regolamento Ue 2016/679

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10/04/2017

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 956-39/2018 del 22/01/2018

C. RORATO, Una zip tra organizzazione e business, Vision Pro 17/2017

L. SANTI, La disciplina delle reti d'impresa, Fisco e Tasse.com, settembre 2017

C. SICA, Il Cloud Computing - Possibili risvolti per la professione del Dottore Commercialista, Commissione I.C.T. ODCEC Napoli

SISTEMI S.P.A. IN COLLABORAZIONE CON UMBERTO ZANINI, La digitalizzazione dei documenti nelle aziende e negli studi professionali, 14 settembre 2014

P. SOLDAVINI, Cioccolatini e pesto: così il made in Italy entra in blockchain, Il Sole 24 Ore, 29 maggio 2018

Sistemi informativi - Controllo di gestione, WoltersKluwer Italia s.r.l.

Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018 Final Report - CASE (Center for Social and Economic Research, Warsaw) and IEB (University of Barcelona - Barcelona Institute of Economics)

SITOGRAFIA

bigsuite.ipsoa.it (sito consultato fino a dicembre 2018)

www.eutekne.it (sito consultato fino ad dicembre 2018)

www.garanteprivacy.it (sito consultato fino a dicembre 2018)

www.italiaoggi.it (sito consultato fino ad dicembre 2018)

www.euroconference.it (sito consultato fino a dicembre 2018)

www.ilsole24ore.com(sito consultato fino a dicembre 2018)

https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/supply-chain-finance (sito consultato nel settembre 2018)

<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi> (sito consultato nel settembre 2018)

https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data

